



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 09/05/2022

OGGETTO:PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' LE VENGHE DENOMINATO "RIO LE VENGHE E CONTESTUALE RIDUZIONE D'AMBITO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11

L'anno **duemilaventidue**, addì **nove**, del mese di **maggio**, dalle ore **15:00** circa, nella sede municipale, presso la sala giunta, si è riunita la giunta comunale con la presenza dei componenti che seguono:

MASSARO JACOPO	SINDACO	Presente
BOGO MARCO	ASSESSORE	Presente
D'EMILIA YUKI	ASSESSORE	Presente
DE BIASI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
FRISON FRANCO	ASSESSORE	Presente
GIANNONE BIAGIO	ASSESSORE	Assente
OLIVOTTO LUCIA	VICE SINDACO	Assente
PELLEGRINI LUCIA	ASSESSORE	Presente
PERALE MARCO	ASSESSORE	Presente
SIMIELE ALBERTO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti: 8

Totale assenti: 2

Presiede: Jacopo Massaro - SINDACO.

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 29/04/2022, n. 1583 ad oggetto: “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' LE VENGHE DENOMINATO "RIO LE VENGHE E CONTESTUALE RIDUZIONE D'AMBITO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale.

Visto il parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. **di approvare** la proposta di deliberazione del 29/04/2022, n. 1583 ad oggetto: “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' LE VENGHE DENOMINATO "RIO LE VENGHE E CONTESTUALE RIDUZIONE D'AMBITO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11”;
2. **di dare atto** che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

SINDACO
JACOPO MASSARO

SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO PUCCI



COMUNE DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1583 DEL 29/04/2022

ASSEGNATA ALL'AREA URBANISTICA

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' LE VENGHE DENOMINATO "RIO LE VENGHE E CONTESTUALE RIDUZIONE D'AMBITO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11

IL COORDINATORE D'AMBITO

Visti:

- d.lgs. 18/08/2000 n. 267 art. 48;
- l.r. 7/08/1990 n. 241;
- la l.r. 27/06/1985 n. 61;
- la l.r. 23/04/2004 n.11;
- il vigente P.R.G. e le relative norme di attuazione.

Premesso che:

- la giunta comunale con deliberazione n. 188 in data 14/10/2019, il cui contenuto si richiama integralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. 11/2004, ha adottato il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata (P.U.A.) su area sita in località Le Venghe nel contesto della variante della zona produttiva della Venegia;
- il PUA proposto, presentato dalla ditta "Consorzio Rio Le Venghe" in data 12/11/2018 protocollo 43117 e successive integrazioni, per il quale è stata richiesta contestuale riduzione d'ambito, è compreso nella zona produttiva della Venegia in area classificata D.PT a destinazione produttiva terziaria compresa nel settore 4B di espansione;
- a seguito dell'adozione del P.U.A. la procedura di deposito e pubblicazione del piano urbanistico attuativo si è svolta regolarmente dal 12/11/2019 al 22/11/2019 e nei termini previsti non sono pervenute osservazioni nè opposizioni;
- con nota in data 17/12/2019 protocollo 51424, è stata trasmessa alla commissione regionale V.A.S., autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica, la documentazione prevista per la verifica di assoggettabilità del P.U.A. alla valutazione ambientale strategica;
- in data 17/07/2020, a seguito di istruttoria interna all'ente regionale, la commissione V.A.S. ha completato la procedura emettendo il parere motivato n. 85, con il quale ha espresso il parere di assoggettare il P.U.A. alla procedura V.A.S. *"in quanto il grado di definizione del rapporto ambientale preliminare non consente di poter escludere potenziali effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione della proposta di piano" evidenziando che "il rapporto Ambientale deve essere redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'art. 13 e nell'allegato VI – parte II – del d.lgs. 152/2006"*;
- in conformità alla normativa sulla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. c.d. "Codice dell'ambiente" oltreché alla discendente normativa regionale, a seguito della trasmissione della documentazione richiesta da parte del consorzio, la giunta

comunale con deliberazione n. 98 in data 31/5/2021, ha adottato il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;

- in data 23/06/2021 con nota protocollo 29986 nell'ambito della consultazione è stato richiesto ai soggetti aventi competenza ambientale di esprimere il loro parere in merito al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica e nei termini previsti sono pervenuti n. 6 pareri di cui 2 di carattere ambientale e precisamente; protocollo 35175 del 23/7/2021 di ARPAV e 39469 del 19/8/2021 della provincia di Belluno;
- la documentazione di cui al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica corredata dagli elaborati del P.U.A. è stata pubblicata per 60 gg ovvero dal 12/7/2021 al 12/9/2021 con avviso sul sito del comune di Belluno e della regione e nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;
- in data 26/10/2021 protocollo 50827 i pareri comprensivi delle controdeduzioni del valutatore sulle osservazioni di carattere ambientale, sono state trasmesse dal comune alla commissione regionale V.A.S., al fine della valutazione e dell'espressione del previsto parere conclusivo;
- con nota 15358 del 5/4/2022, la commissione regionale per la V.A.S. ha trasmesso il parere positivo n. 51 del 16/3/2022 sul rapporto ambientale con prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione del piano che dovrà adeguarsi alle indicazioni e/o prescrizioni contenute nei pareri delle autorità ambientali di Arpav e provincia di Belluno, dei contenuti delle relazioni specialistiche nonché adottare tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel rapporto ambientale adottato dalla giunta comunale comprensivo degli esiti della relazione istruttoria tecnica di valutazione di incidenza ambientale n.189/2021 alla quale si fa espresso ed integrale richiamo.

Considerato che:

- la procedura di deposito e pubblicazione del piano adottato dalla giunta comunale si è svolta regolarmente;
- la procedura di V.A.S. si è svolta in conformità al d.lgs 152/2006 e s.m.i. c.d. “Codice dell’ambiente” a seguito dell’assoggettabilità del PUA a VAS contenuta nel parere regionale della commissione n.8 5 del 27/7/2020 e conclusa con il parere n. 51 del 16/03/2022.

Ritenuto di:

- dare atto che a seguito della pubblicazione del piano urbanistico attuativo in oggetto, nei termini previsti ovvero dal 12/11/2019 al 22/11/2019 non è pervenuta alcuna osservazione nè opposizione;
- richiamare le prescrizioni contenute nel parere positivo del 16/03/2022 n. 51 protocollo 15358, rilasciato dalla regione Veneto - commissione regionale VAS autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica, da ottemperarsi in sede di attuazione del piano, che dovrà recepire le indicazioni e/o prescrizioni contenute nei pareri delle autorità ambientali di Arpav e provincia di Belluno e mettere in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal R.A. e contenute nelle relazioni specialistiche allegate al piano, recependo altresì gli esiti della relazione istruttoria tecnica di valutazione di incidenza ambientale regionale n. 189/2021 alla quale si fa espresso ed integrale richiamo;
- approvare ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, comma 4 e ss.mm.ii. il piano urbanistico attuativo in oggetto adottato dalla giunta comunale con deliberazione n. 188 in data 14/10/2019 e successiva delibera n. 98 in data 31/5/2021 di adozione del R.A. e della sintesi non tecnica, alle quali si fa espresso ed integrale richiamo - composto dai seguenti elaborati:

E01	A ₂ A	Relazione illustrativa
E02	A ₂ B	Relazione e attestazione in merito al superamento delle barriere architettoniche
E03	A ₂ C	Norme di attuazione

E04	A ₂ D	Capitolato speciale opere di urbanizzazione e preventivo sommario di spesa con elenco descrittivo delle voci computate
E05	A ₂ E	Schema di convenzione
E06	A ₂ F	Verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'intervento
E07	A ₂ G	Valutazione del clima acustico
E08	A ₂ H	Considerazioni generali sulle zone destinate a parcheggio in relazione alla normativa urbanistica di settore (L.R.61/85 L.R. 50/12)
E09	A ₂ I	Estratto mappale con indicazione delle proprietà e visure catastali
E10	A ₂ L	Valutazione di incidenza ambientale e verifica di assoggettabilità alla VAS con dati per un prontuario per la mitigazione ambientale
E11	A ₂ M	Prontuario di mitigazione ambientale
E12		Relazione idrogeologica e di compatibilità idraulica
E12A		Relazione microzonazione sismica di II livello
E13	D ₀ A	Corografia estratto mappale, estratto PRG
E14	D ₀ B	Documentazione fotografica
E15	D001	Planimetria generale di stato di fatto-piano quotato-sezioni
E16	A201	Estratto PRG, sovrapposizione piano quotato con estratto catastale
E17	A202	Planimetria generale di progetto con indicazioni planivolumetriche
E18	A203	Stato di progetto: planimetria generale e sezioni
E19	A204	Opere stradali: sezioni tipo e particolari (dettaglio sezione GG-DD)
E20	A205	Schemi delle infrastrutture a rete – reti tecnologiche
E21	A206	Schema segnaletica stradale
E22	A207	Planimetria con indicazione delle superfici delle aree cedute al Comune delle aree destinate a standard e delle aree di viabilità
E23	A208	Viste prospettiche (render)
E24	A209	Planivolumetrico riportante dati urbanistici
VAS		VAS - LE VENGHE rapporto ambientale definitivo - 10 MAGGIO 2021 integrato
VAS		VAS - LE VENGHE sintesi non tecnica definitiva - 10 MAGGIO 2021
VAS		Relaz e allegati x ALIE - Le Venghe
VAS		VINCA_All_E_20
VAS		VINCA_All_F_20
VAS		VINCA_All_G_20
VAS		Le Venghe PAI Geologica BL
VAS		Le Venghe PAI Idraulica Tav 32
VAS		Le Venghe PAI Idraulica Tav 36
VAS		Le Venghe PAI Valanga BL
VAS		VAS LE VENGHE 2018 - PAI Geologica
VAS		VAS LE VENGHE 2018 - PAI Idraulica
VAS		VAS LE VENGHE 2018 - PAI Valanghe;

- approvare lo schema di convenzione urbanistica allegato alla presente, modificato in seguito all'adozione, al fine di recepire quanto previsto al punto 4 del deliberato di adozione del piano relativamente al verde pubblico a standard V3, di cui alla tavola A207;
- dare atto che il PUA non contiene precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive e quindi per la realizzazione dei nuovi edifici non potrà essere adottata la procedura della SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all'art.23 del DPR 380/2001.

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
1. **di dare atto** che a seguito della pubblicazione del piano urbanistico attuativo in oggetto, nei termini previsti ovvero dal 12/11/2019 al 22/11/2019 non è pervenuta alcuna osservazione né opposizione;
2. **di richiamare** le prescrizioni contenute nel parere positivo n. 51 del 16/3/2022 protocollo 15358 rilasciato dalla regione Veneto - commissione regionale VAS autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, da ottemperarsi in sede di attuazione del piano ove dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni contenute nei pareri delle autorità ambientali di Arpav e provincia di Belluno e messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal R.A. e contenute nelle relazioni specialistiche allegate al piano, recependo altresì gli esiti della relazione istruttoria tecnica di valutazione di incidenza ambientale regionale n. 189/2021 alla quale si fa espresso ed integrale richiamo;
2. **di approvare** ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, comma 4 e ss.mm.ii. il piano urbanistico attuativo in oggetto adottato dalla giunta comunale con deliberazione n.188 in data 14/10/2019 e integrato per l'espressione del parere di VAS con deliberazione della giunta comunale n. 98 in data 31/5/2021 alle quali si fa espresso ed integrale richiamo, composto dagli elaborati descritti in premessa e depositati agli atti dell'ufficio delibere;
3. **di approvare** lo schema di convenzione urbanistica modificato nel testo al fine di recepire quanto previsto al punto 4 della delibera di giunta n.188/2019 relativamente al verde pubblico a standard individuato alla tavola A207 con la sigla V3, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e che potrà subire modesti aggiustamenti tecnici di dettaglio in sede di stipula;
4. **di dare atto** che il PUA non contiene precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive e quindi per la realizzazione dei nuovi edifici non potrà essere adottata la procedura della SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all'art.23 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
5. **di dare atto** che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in essere dal coordinatore dell'ambito tecnico e governo del territorio.

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. parere motivato della Commissione VAS n.51/2022 e relativi allegati comprensivi delle risposte

del valutatore alle osservazioni degli enti
2. convenzione urbanistica modificata;

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PARERE MOTIVATO
n. 51 in data 16 marzo 2022

OGGETTO: Rapporto Ambientale al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in località “Le Venghe” nel comune di Belluno

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” concernente “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.2016;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca), nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca);
- ATTESO** che la Commissione VAS si è riunita in data 16 marzo 2022 come da nota di convocazione in data 15 marzo 2022, prot. reg. n.118043;
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente, Comune di Belluno con nota n. 33289 del 12.07.2021, acquisita al prot. reg. al n. 313917 e con nota n. 50827 del 26.10.2021 acquisita al prot. reg. al n.493686 del 26.10.21;
- ESAMINATI** gli atti della “*Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 189/2021*”, pubblicata al seguente indirizzo internet:
<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 16 marzo 2022, dalla quale emerge che oggetto della presente istanza è il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "Le Venghe". L'ambito del PUA ricade all'interno del Comune di Belluno e più precisamente in località Le Venghe, a circa 3 chilometri in linea d'aria a Nord-Est del centro del capoluogo e a circa 500 m in linea d'aria ad Est dal nucleo frazionale di Cusighe, tra il sedime della linea ferroviaria Belluno - Calalzo e Largo Ugo Neri (nuova strada comunale parallela alla Strada Statale n°50), ad una quota di circa 378 s.l.m.;

DATO ATTO che il Piano Urbanistico Attuativo rappresenta una porzione dell'area perimetrata nelle tavole del P.R.G. e soggetta alla presentazione di un Piano Attuativo. Per tale motivo la presentazione del Piano è contestuale alla richiesta di una riduzione d'ambito. L'area interessata dal PUA è esterna alla zona agricola ed è classificata dal P.R.G. in Z.T.O. D.PT - Espansione attività produttive e terziarie, "Ambito Variante Venegia" - D.PT attività produttive e terziarie e D.VP. verde pubblico. Il Piano Regolatore Comunale del 1993 è stato redatto senza alcuna Valutazione Ambientale, e pertanto il PUA in oggetto è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di constatare la sostenibilità dell'intervento e l'impatto sull'ambiente. La Commissione Regionale per la VAS con parere 85 del 17.07.2020 ha assoggettato a VAS il PUA in parola chiedendo di approfondire le possibili ricadute in termini di traffico indotto, emissioni, reflui, acque meteoriche, aspetti idrogeologici, carico antropico, emissioni rumorose. Il parere chiedeva inoltre venisse giustificato come l'intervento proposto potesse essere ritenuto una "riqualificazione ambientale";

RILEVATO che dalle analisi riportate nel Rapporto Ambientale emerge che la superficie interessata dalla trasformazione risulta essere di 24.150 m² (24.434 m² da visure catastali) di cui 16.755 m² con destinazione "espansione attività produttive e terziarie" e 7.395 m² a "verde pubblico". Per quanto riguarda la capacità edificatoria complessiva, dalle Norme del PRG, l'indice di copertura per la Z.T.O. D.PT è pari a 0,4 m²/m² e l'altezza massima dei fabbricati edificabili 9,60 m, ne deriva pertanto che la massima superficie coperta realizzabile è pari a 6.702 m², per un volume massimo di 64.339 m³. La trasformazione in oggetto ipotizza la formazione di 5 lotti, uno dei quali da adibirsi a magazzino per l'approvvigionamento di materiali per l'idraulica e l'edilizia. Gli altri lotti sono pensati per attività artigianali produttive con una eventuale superficie di vendita collegata all'attività svolta. Nello specifico, la superficie di vendita sarà al massimo di 635 m² per i lotti 1, 2 e 3 e di 595 m² per il lotto 4. L'attuale suddivisione in 5 lotti non preclude una futura unione di due lotti con la realizzazione di un unico fabbricato o di realizzare gli edifici in aderenza, mantenendo chiaramente gli standard previsti in merito al verde privato, al parcheggio privato e ai servizi, ma sempre rispettando le superfici di vendita massima per singola attività di 1500 m². All'interno del perimetro d'intervento, oltre alla superficie fondiaria dei 5 lotti 14.527,19 m², sono previste superfici a parcheggio pubblico 2.372,08 m², a verde pubblico 5.675,11 m² e a viabilità e marciapiedi 2.250,62 m². Gli standard a verde pubblico verranno ricavati per buona parte nell'area che lambisce il rio Le Venghe configurandosi come una sorta di corridoio naturale che costeggia il corso d'acqua al fine di offrire uno spazio aperto notevole per dimensioni, protetto da una cornice naturale di vegetazione ottenuta con l'implementazione di essenze arboree e il mantenimento di quelle esistenti. Verrà mantenuta lungo la ferrovia una fascia a verde privato che permetterà di mantenere la continuità del verde lungo la linea ferroviaria, costituendo, grazie alla piantumazione di nuove essenze arboree, una schermatura appropriata e un filtro



conveniente ed efficace rispetto alle aree residenziali limitrofe. L'altra area destinata a verde pubblico è concentrata a nord del parcheggio pubblico prolungandosi fino al confine con le proprietà private assolvendo anche in questo caso la funzione di filtro nei confronti degli edifici residenziali ubicati tra il parcheggio e la linea ferroviaria. Tale area verde sarà trattata con manto erboso ed eventuale messa a dimora di cespugli di piccola taglia. L'area di parcheggio principale sarà caratterizzata da aree di manovra asfaltate come il resto della sede stradale e da stalli con pavimentazione in calcestruzzo e prato;

RILEVATO che la per quanto riguarda le opere di urbanizzazione e i sottoservizi, il PUA prevede la realizzazione delle principali opere di urbanizzazione primaria, mentre non sono previste opere di urbanizzazione secondaria. L'area interessata dall'intervento è prossima a contesti urbanizzati nei quali sono già presenti le principali opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria;

PRESO ATTO che dall'analisi del contesto territoriale, riportata nel Rapporto Ambientale, emerge che l'ambito non è gravato da vincoli di tipo ambientale, monumentale, architettonico, paesaggistico, rete natura 2000 (SIC e ZPS), aeroportuale, idro-geologico e boschivo. L'area è sottoposta a vincolo sismico ai sensi della Legge n. 64/1974 ed è presente un elettrodotto a media tensione nella porzione meridionale dell'ambito (mappali 734 e 822);

RILEVATO che nel Rapporto Ambientale e nel documento "*Rapporto Ambientale - Risposte alle osservazioni Arpav e Provincia di Belluno*" le analisi e gli approfondimenti valutativi sviluppati hanno permesso di esaminare le principali componenti ambientali interessate non evidenziando potenziali situazioni di criticità ambientale. L'analisi di coerenza della trasformazione con la pianificazione sovraordinata, non ha riscontrato elementi confliggenti o preclusivi alla realizzazione della trasformazione prevista;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia complessivamente impostata ai sensi dell'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in località "*Le Venghe*" nel comune di Belluno, a condizione si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. il Rapporto Ambientale deve essere integrato con le indicazioni e le considerazioni contenute nel documento "*Rapporto Ambientale - Risposte alle osservazioni Arpav e Provincia di Belluno*";
2. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale e nella documentazione esaminata;



3. in fase di attuazione devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
4. devono essere recepiti gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 189/2021*”:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità competente per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - e prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (sviluppando siepi plurifilari lungo Rio delle Venghe, la linea ferroviaria e, ove possibile, lungo i margini dell'ambito di intervento): *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Lanius collurio*, *Eptesicus serotinus*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Belluno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
5. devono essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate impiegando pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti;



6. devono essere verificate le funzionalità della rete fognaria delle acque meteoriche e del sistema di laminazione, al fine di garantire nel tempo continue condizioni di sicurezza idraulica;
7. devono essere rispettate le aree di salvaguardia per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dall'elettrodotto a media tensione presente nella porzione meridionale dell'ambito (mappali 734 e 822);
8. devono essere garantite: la realizzazione, la corretta manutenzione e la cura delle aree a verde e delle opere di mitigazione così come indicate nel Rapporto Ambientale;
9. devono essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
 - le opere di manomissione del suolo devono essere effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'eventuale assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti;
 - le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 120/2017 e s.m.i.).
 - deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
 - dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico.
10. verificati i livelli di riferimento di Radon per il territorio in esame e per i territori contermini, in ordine al principio di precauzione, dovranno essere messe in atto opportune misure di contenimento come ad esempio:
 - la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
 - la messa in opera di una barriera impermeabile al radon posizionando, in fase di costruzione, uno strato di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti contro terra;
 - la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
 - la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas).

Il presente parere di sostenibilità ambientale, con prescrizioni, rilasciato nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere esistenti e degli interventi previsti, la cui sussistenza è demandata al Comune di Belluno.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 189/2021

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di Assoggettabilità alla procedura di VAS per il PUA e contestuale delimitazione dell'ambito territoriale di comparto in località Le Venghe - ditta Consorzio Rio Le Venghe, comune Belluno (BL).
Pratica 4768

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi dalla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza di Gianni Serragiotto, per conto del proponente, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 313917 del 13/07/2021;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa ai punti 23;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che la proposta riguarda il Piano Urbanistico Attuativo con contestuale delimitazione dell'ambito territoriale di comparto in località Le Venghe del comune di Belluno;

PRESO ATTO che nell'attuazione del PUA si prevedono opere che incidono sul sistema idrico, del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

PRESO ATTO che l'ambito di Piano è esterno ai siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che nell'ambito interessato dal Piano in argomento sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo CONSIDERATO che sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per le aree in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*,

Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Lanius collurio, Eptesicus serotinus;

- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal Piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto a possibili interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);
- RITENUTO che, rispetto ai possibili interventi sulla viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (sviluppando siepi plurifilari lungo Rio delle Venghe, la linea ferroviaria e, ove possibile, lungo i margini dell'ambito di intervento);
- RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;
- PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui

alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017

DICHIARARE

per il PUA e contestuale delimitazione dell'ambito territoriale di comparto in località Le Venghe - ditta Consorzio Rio Le Venghe, comune Belluno (BL), una conclusione positiva (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

e

PRESCRIVERE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (sviluppando siepi plurifilari lungo Rio delle Venghe, la linea ferroviaria e, ove possibile, lungo i margini dell'ambito di intervento): *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Lanius collurio*, *Eptesicus serotinus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Belluno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Venezia, lì 26.08.2021

 P.O. Pianificazione Ambientale - dott. Gianluca Salogni

P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame

Istruttore – dott. Marzia Zampieri

PROSPETTO PARERI/OSSERVAZIONI

ENTE	PARERE ENTI - PROCEDURA VAS	Aspetti urbanistici COMUNE	Aspetti ambientali VALUTATORE
AULSS	24/06/2021- prot. 37052 Nulla osta alla realizzazione degli interventi	—	
GENIO CIVILE SISMICA GENIO CIVILE IDRAULICA	7/07/2021 - prot. 305378 Richiama nota del 2018 con la quale si ribadisce che in merito a questioni ambientali le direzioni operative e il G.C. non detengono la necessaria competenza per esprimersi	—	
BIM infrastrutture	14/07/2021 - prot. 3885 Conferma parere rilasciato per PUA	—	
GSP	16/07/2021 -prot. 20560 il progetto non presenta alcun effetto significativo sulle reti gestite	—	
PROVINCIA	19/8/2021 - prot. 21523 Osservazioni su RAP Quadro Programmatico: manca la verifica di compatibilità con la pianificazione di livello Regionale; recepimento Criteri per la progettazione degli insediamenti produttivi del PTCP all. B.2.15 NTA; manca il riferimento al vincolo ambientale art. 136 del D.L.gs 42/2004. Matrice acque reflue: il grado di progettazione non è approfondito da riportare dati in merito agli abitanti equivalenti e nemmeno quelli riferiti ad eventuali scarichi industriali. Si rinvia comunque al parere del BIM-GSP per lo scarico sulla fognatura nera. Si rileva in ogni caso che non risulta quantificata la capacità residua dell'impianto ricettore che non viene indicato ma che si presume sia il depuratore di Marisiga. Affrontare il problema del soddisfacimento del fabbisogno idrico insorgente e della capacità della rete di smaltimento. Matrice suolo e sottosuolo: integrare le norme di PUA con quanto contenuto dal redattore della perizia geologica. Si rileva che non c'è nel progetto alcun riferimento alla gestione dei rifiuti e delle terre rocce da scavo. Si suggerisce un richiamo specifico alla norma vigente. Cenno sulla necessità di eseguire in fase esecutiva dei lavori di attuazione del PUA indagini sismiche approfondite.	Quadro Programmatico: Il vincolo non comprende l'area interessata da PUA	Quadro Programmatico: È stata verificata la compatibilità con il PTRC della Regione Veneto datato 2020. L'intervento risulta compatibile l'unica criticità emersa riguarda la riduzione del prato permanente. Non si rilevano infatti particolari elementi di contrasto con quanto previsto in merito agli altri temi e ai rispettivi obiettivi strategici e operativi. In merito al vincolo ambientale, si conferma la valutazione comunale. Matrice acque reflue: vengono forniti gli elementi richiesti in merito alla potenzialità del depuratore di Marisiga, anche alla luce dell'ampliamento in progetto dell'impianto. Il gestore della rete idrica e di smaltimento dei reflui ha dato parere positive al PUA in esame, inoltre è previsto l'aumento della potenzialità per 45.000 abitanti equivalenti. Matrice suolo e sottosuolo: in fase di progettazione esecutiva sarà dato seguito a quanto indicato dal geologo; vengono date indicazioni in merito alla gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo. Le quote di progetto sono state considerate e valutate in modo attento dai progettisti. Gli effetti in fase di cantierizzazione e le modalità di contenimento sono stati evidenziati nella risposta alle osservazioni.

	<p>Si pone rilievo sull'innalzamento del piano di urbanizzazione rispetto alla strada esistente in particolare si ritiene che tale operazione possa incidere significativamente sulla matrice suolo e sottosuolo e atmosfera per la fase di cantierizzazione.</p> <p>Gli aspetti mancano nel RA e si ritengono necessari per poter valutarne gli effetti sulle matrici suolo, sottosuolo, atmosfera, rumore.</p> <p>Matrice viabilità: Risulta mancante nel RA il carico massimo supportato dalla strada di via Largo Ugo Neri. Si rileva che l'analisi del traffico si basa su uno studio del 2010 che dovrà essere aggiornato. Integrare il RA con analisi più completa. Vanno analizzate le conseguenze nei punti di innesto di Largo Ugo Neri con le roatorie esistenti in particolare con la roatoria di via G. Mameli con la S.S. 50.</p> <p>Matrice Rumore: Non viene indicata nel RA nessuna valutazione previsionale di impatto acustico del progetto né in fase operativa che di cantiere</p> <p>Radiazioni ionizzanti: il RA non fa alcun riferimento per il rischio radon</p> <p>Paesaggio: il RA tre le mitigazioni include una fascia alberata lungo tutto il perimetro, non si comprende perché venga usato il condizionale. La mitigazione andrà assunta quale elemento progettuale.</p> <p>Consumo di suolo: Integrare il RA con uno specifico capitolo nel quale si valuta la conformità del piano con le disposizioni regionali.</p> <p>Aspetti Urbanistici e trasportistici il progetto non prevede alcun collegamento con la viabilità ciclo-pedonale esistente e nessun collegamento con la vicina frazione di Cusighe perdendo così l'opportunità di permeabilità locale del territorio.</p> <p>Si segnala la presenza di una pista ciclo- pedonale per tutta la lunghezza dell'affaccio su via Largo Ugo Neri con la previsione di un attraversamento in corrispondenza del nuovo insediamento in un punto di scarsa visibilità. L'intervento dovrà garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti in fase di attraversamento con segnaletica semaforica a chiamata o altri interventi.</p> <p>Trasporto pubblico: Si segnala l'opportunità che il progetto garantisca maggiore flessibilità nell'utilizzo delle aree a verde e parcheggio in modo da garantire la possibilità in futuro di realizzare un golfo di fermata per il trasporto pubblico attraverso una diversa configurazione delle aree a standard presenti si richiede maggior definizione degli aspetti ambientali in fase di cantiere scarsamente trattati nel RA almeno per gli scenari viabilistici e trasportistici, del rumore e dei rifiuti generati per l'attuazione del PUA. Il RA non valuta le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi del piano.</p> <p>Impatti cumulativi e sinergici: il RA risulta carente degli impatti cumulativi e sinergici con particolare riferimento alla fase di cantiere.</p> <p>Monitoraggio: Si ritiene necessario la realizzazione di campagne di misurazione dei flussi veicolari e della qualità dell'acqua in sinergia con la competente Agenzia per l'Ambiente.</p> <p>Infine sono indicati alcuni refusi sul RA</p>	<p>Aspetti Urbanistici e trasportistici Le osservazioni riguardano aspetti di natura generale in corso di valutazione con l'adozione del nuovo strumento di pianificazione e non afferenti alla specifica progettazione di piano urbanistico si terrà conto dell'osservazione nella fase della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione delle opere</p> <p>Trasporto pubblico: si terrà conto dell'osservazione nella fase della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione delle opere</p>	<p>Matrice viabilità: i dati utilizzati per la valutazione di questo aspetto sono i più recenti disponibili e sono stati aggiornati. L'evoluzione del traffico legato ai nuovi insediamenti commerciali in Via Vittorio Veneto e l'aumento di traffico indotto dall'eventuale nuovo insediamento commerciale nei limiti imposti del PUA richiede un'analisi approfondita di tutti i flussi di traffico previsti e prevedibili in futuro; detta analisi essendo a maggiore scala, ritengo spetti all'Amministrazione comunale e non ai proponenti il PUA. Preciso che è in corso di elaborazione il PATI e che tra gli studi ambientali è incluso quella della viabilità urbana ed extraurbana.</p> <p>Matrice Rumore: vengono fornite valutazioni in merito ai possibili impatti in fase di cantiere. In fase di esercizio, dovrà essere eseguito dall'insediamento delle singole attività.</p> <p>Radiazioni ionizzanti: Il Comune di Belluno non rientra nella classifica dei Comuni a rischio radon. In fase progettuale e realizzativa è possibile adottare accorgimenti per evitare e/o limitare la presenza di radon nei locali. Sono forniti tutti gli elementi utili in tal senso. Non sono previsti locali al piano sottostrada.</p> <p>Paesaggio: la fascia alberata dovrà essere obbligatoriamente realizzata.</p> <p>Consumo di suolo la superficie del PUA è già stata scorporata da quella concessa al Comune di Belluno. Al netto di questo intervento, rimangono 17,47 ettari di suolo consumabile a livello comunale. La Variante sul consumo di suolo è stata approvata in conformità alle direttive di cui alla L.R. 14/2019</p> <p>Aspetti Urbanistici e trasportistici: Il passaggio pedonale previsto con il Piano, non è affatto in un punto di scarsa visibilità e non è immaginabile in altra posizione posto che serve l'area in corrispondenza del limite del marciapiede Non vi è quindi la necessità di mettere in sicurezza l'attraversamento previsto di collegamento con la pista ciclabile lungo il lato sud di Largo Ugo Neri. Si concorda con la necessità di un collegamento pedonale e ciclabile verso nord ma tale collegamento non è di competenza dei promotori del PUA in quanto fuori dal contesto del PUA stesso.</p> <p>Trasporto pubblico: l'area non è servita da linee di trasporto pubblico urbano. Nella previsione di un ampliamento della rete comunale, può essere prevista una fermata in corrispondenza dell'area a verde a sud-ovest dell'ambito. Non ci si può esprimere in merito alla possibilità di creare una fermata lungo la corsia sud, che andrebbe a interessare terreni esterni all'ambito del PUA. e che soprattutto rimarrebbe incomprensibile posto che non esiste una linea che passa di lì.</p> <p>Impatti cumulativi e sinergici: in risposta si forniscono una serie di approfondimenti sui possibili impatti in fase di cantiere e sulle modalità di prevenzione o risoluzione, con riferimento ai diversi temi ambientali (emissioni, rumore, suolo e sottosuolo, acque,...)</p> <p>Monitoraggio: Per la redazione del PAT sono in corso, su incarico dell'Amministrazione comunale, campagne di misurazione dei flussi veicolari per le viabilità urbane di maggiore rilevanza. Per quanto riguarda i costi di esecuzione e la responsabilità del monitoraggio, si evidenzia che dovrà essere concordato con le ditte committenti il PUA e l'Amministrazione comunale, il carico dell'onere economico. Si conferma al presenza dei refusi, i quali in quanto tali non inficiano il rapporto ambientale nel suo complesso.</p>
--	---	---	--

<p>ARPAV</p>	<p>Legge sul consumo di suolo: considerazioni su consumo di suolo, si raccomanda adeguata compensazione con rinaturalizzazione di altre aree</p> <p>matrici acque superficiali: considerare il riferimento al monitoraggio 2014-2019 e non quello annuale;</p> <p>matrici acquedotto e fognatura: si evidenzia che considerato il fatto che non sono specificate le tipologie di destinazione dei capannoni è impossibile escludere impatti significativi e negativi non si fa riferimento nel RA ad alcune valutazioni previsionali diversamente da quanto affermato nel RA;</p> <p>matrici atmosfera: si segnala un errato riferimento alla zonizzazione rif. D.G.R.V. 1855/2020. il dato citato nel R.A. fa riferimento ad un'annata 2018 estremamente piovosa;</p> <p>rifiuti: i dati riportati nel RA non sono aggiornati;</p> <p>rumore: viabilità: lo studio sul traffico non è supportato da studi specifici sull'argomento;</p> <p>rio Le Venghe: non è compreso nella lista dei corpi idrici significativi ai sensi della Direttiva Acque 2000/60/CE pertanto il monitoraggio proposto dovrà essere meglio specificato in termini di modalità di esecuzione e costi ;</p> <p>infine: ai sensi dell'allegato VI parte II del Dlgs 152/2006 non è stato considerato il rapporto con altri piani simili</p>	<p>Legge sul consumo di suolo la Variante sul consumo di suolo è stata approvata in conformità alle direttive di cui alla L.R. 14/2019</p>	<p>Legge sul consumo di suolo La Variante sul consumo di suolo è stata approvata in conformità alle direttive di cui alla L.R. 14/2019 Per quanto riguarda la raccomandazione di una adeguata compensazione con rinaturalizzazione di altre aree ritengo che l'indicazione sia di difficile attuazione perché per darne attuazione sarebbe necessario abbattere volumi esistenti di proprietà di terzi.</p> <p>matrici acque superficiali: è stato considerato il sessennio indicato</p> <p>matrici acquedotto e fognatura: le destinazioni d'uso dei fabbricati sono quelle consentite dalla normativa comunale che ha approvato la destinazione generale dell'area</p> <p>matrici atmosfera: è stata corretta la zonizzazione</p> <p>rifiuti: i dati utilizzati sono gli ultimi disponibili e forniti dalla Bellunum. Sono stati inseriti quelli presenti nel sito dell'ARPAV che comunque non modificano le conclusioni del Rapporto Ambientale</p> <p>rumore: Il traffico stradale è la sorgente di rumore predominante. Sono stati aggiornati i flussi di traffico del precedente monitoraggio (anno 2009) e calcolati i flussi previsionali nell'ipotesi di insediamento commerciale. Per quanto riguarda i ricettori sensibili non sono presenti nell'area.</p> <p>rio Le Venghe: Per quanto riguarda i costi di esecuzione e la responsabilità del monitoraggio, si evidenzia che dovrà essere concordato con le ditte committenti il PUA e l'Amministrazione comunale, il carico dell'onere economico.</p> <p>Non vi è la presenza di altri piani e progetti pertinenti; sono state, da un lato, presi in considerazione le aree e i fabbricati nelle vicinanze dell'area oggetto di intervento e, dall'altro, se vi era la presenza di progetti in corso o in previsione che potessero interagire con le opere oggetto di valutazione, in quanto potenzialmente fonti di impatto ambientale cumulativi. L'indagine non ha evidenziato criticità.</p>
--------------	---	---	---



COMUNE DI BELLUNO

Piano Urbanistico Attuativo in località "LE VENGHE"

Valutazione Ambientale Strategica

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



RAPPORTO AMBIENTALE

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI ARPAV e PROVINCIA DI BELLUNO

Consulenze Tecnico Ambientali:

Dottore agronomo

Gianni Serragiotto

Viale Fantuzzi 8c - 32100 BELLUNO

giserrag@tin.it tel.fax 0437-940330

PEC: serragiottojianni@epap.sicurezzapostale.it

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	2
2	OSSERVAZIONI ARPAV.....	2
2.1	LA RINATURALIZZAZIONE DI ALTRE AREE.....	2
2.2	LA MATRICE ACQUE SUPERFICIALI.....	4
2.3	LA MATRICE ATMOSFERA.....	5
2.4	LA PRODUZIONE DI RIFIUTI.....	13
2.5	L'IMPATTO ACUSTICO.....	14
2.6	LA VIABILITÀ.....	14
2.7	LA VALORIZZAZIONE SOCIO ECONOMICO.....	15
2.8	IL RIO LE VENGHE.....	15
2.9	IL RAPPORTO CON ALTRI PIANI.....	17
3	OSSERVAZIONI PROVINCIA DI BELLUNO.....	17
3.1	QUADRO PROGRAMMATICO – IL PTRC APPROVATO IL 30/06/2020	18
3.2	QUADRO PROGRAMMATICO – IL PTCP ALL. B.2.15.....	26
3.3	QUADRO PROGRAMMATICO – VINCOLI AMBIENTALI.....	30
3.4	MATRICE ACQUE REFLUE/METEORICHE.....	31
3.5	MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO.....	32
3.6	MATRICE VIABILITÀ.....	35
3.7	MATRICE RUMORE.....	37
3.8	RADIAZIONI IONIZZANTI.....	38
3.9	PAESAGGIO.....	40
3.10	CONSUMO DI SUOLO.....	41
3.11	ASPETTI URBANISTICI E TRASPORTISTICI - VIABILITÀ CICLO-PEDONALE	44
3.12	TRASPORTO PUBBLICO.....	48
3.13	ASPETTI GENERALI - IMPATTI CUMULATIVI E SINERGICI.....	49
3.14	MONITORAGGIO.....	52
3.15	REFUSI E IMPRECISIONI.....	53

1 PREMESSA

In riferimento alle Osservazioni pervenute al Comune di Belluno e p.c. al Consorzio Rio Le Venghe, redatte dall'Amministrazione Provinciale di Belluno e dall'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Belluno Unità Organizzativa Controlli Ambientali, relative al Rapporto Ambientale del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata interessante le aree denominate Z.T.O. D-PT e D-VP da realizzarsi in località "LE VENGHE" a Belluno, si precisa quanto segue.

2 OSSERVAZIONI ARPAV

Il Dipartimento Provinciale di Belluno Unità Organizzativa Controlli Ambientali trasmette le proprie osservazioni sul Rapporto Ambientale; di seguito, per ogni singola osservazione, vengono fornite le seguenti controdeduzioni.

2.1 LA RINATURALIZZAZIONE DI ALTRE AREE

Tutta l'area interessata dal Piano Urbanistico Attuativo è classificata dal P.R.G. come "*Espansione attività produttive e terziarie e verde pubblico*", ma attualmente l'area è costituita da "*superfici a prato, seminavo o bosco, ridotte nel tempo a causa dell'espansione delle aree artigianali e commerciali della Venegia*". Nel R.A. si afferma inoltre che "In considerazione della destinazione urbanistica dell'area, definita ancora nella Variante al P.R.G. deliberata nel 1996, si può ritenere relativo il consumo di suolo". Con riferimento all'obiettivo di consumo di suolo netto pari a zero entro il 2050 e alla progressiva riduzione del tasso di conversione e trasformazione del territorio agricolo e naturale, si ritiene tuttavia necessario che la pianificazione comunale preveda la trasformazione solo in casi assolutamente necessari, da compensarsi con adeguate azioni di recupero, rinaturalizzazione ecc. in grado di ripristinare non solo la superficie naturale sottratta, ma anche i servizi ecosistemici forniti, come ribadito dalla Commissione Europea nel 2016. Si osserva infatti, che l'area in esame non necessita di "*riqualificazione*", come invece indicato a pag. 90 del R.A., e che se anche "*la stessa è utilizzata solo marginalmente a fini agricoli*", l'edificazione conseguente all'intervento ne comprometterebbe la funzionalità ecologica, in particolare per aspetti quali disponibilità a ospitare piante

coltivate e spontanee, ricarica delle acque, capacità depurativa del suolo, regolazione del microclima e del deflusso/infiltrazione dell'acqua. In particolare, si osserva che le conseguenze dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi a essi collega sono tali da imporre un'attenta valutazione sull'opportunità di impermeabilizzare ulteriori porzioni di suolo e comprometterne la funzionalità, soprattutto se esistono delle alternative perseguibili a minor impatto. Nell'eventualità che l'intervento non sia evitabile, si raccomanda adeguata compensazione con rinaturalizzazione di altre aree.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

La criticità evidenziata in merito al progetto in esame riguarda il consumo di suolo.

La Variante del Comune di Belluno sul consumo del suolo è stata approvata in conformità alle Direttive di cui alla Legge Regionale n°14/2019.

L'intervento sarà attuato in un'area che attualmente non è edificata ma che rientra in zona produttiva-terziaria come definita dalle norme urbanistiche comunali avvalorata ancora nella Variante al P.R.G. deliberata nel 2007 e confermata con la successiva Variante sul contenimento del consumo del suolo.

Non sono da segnalare criticità per quanto riguarda eventuali attività agricole presenti nell'area, in quanto i terreni oggetto del PUA non sono attualmente condotti da Imprenditori Agricoli Professionali e quindi non sono sottratti all'attività agricola imprenditoriale; l'area infatti non è utilizzata ai fini agricoli ma solo per il taglio dell'erba per la manutenzione ambientale

Per quanto riguarda i soli aspetti dell'idoneità a fini edificatori e del rischio sismico, è evidente che le criticità possono essere superate applicando una progettazione che tenga conto in generale della zona sismica in cui andranno ad essere edificati i fabbricati e in particolare delle caratteristiche tecniche del suolo.

Il consumo di suolo è invece una diretta conseguenza dell'intervento, per il quale non è possibile trovare alternative progettuali se non rinunciando all'edificazione dell'area.

Dalle verifiche effettuate nel presente studio, il progetto in esame non determina impatti ambientali significativi. Ciò è motivato dalla natura stessa del Piano Urbanistico Attuativo: viste le considerazioni relative alle matrici analizzate, e la limitata estensione delle aree su cui incide, si ritiene di poter valutare come limitato il possibile impatto ambientale determinato dall'ipotesi progettuale.

Per quanto riguarda la raccomandazione di una adeguata compensazione con rinaturalizzazione di altre aree ritengo che l'indicazione sia di difficile attuazione perché, per darne concretizzazione, sarebbe necessario abbattere volumi esistenti di proprietà di terzi.

In ogni caso, la vicinanza dell'ambito del Piano Urbanistico Attuativo a strutture esistenti con tipologia insediativa similare porta al mantenimento di una conformazione aggregata dei nuclei abitati e che si tratta quindi di un vuoto interno ad un complesso fortemente edificato e non già di un'area limitrofa ad aree edificate aperta verso la campagna.

Ricordo che la sola Z.T.O. D.PT ha una superficie di 16.755 m² e che la massima superficie coperta realizzabile è pari a 6.702 m²; il Comune di Belluno ha una superficie territoriale di 147.188.640 m², pertanto la superficie "consumata" è pari allo 0,011% della superficie territoriale e allo 0,035% della Superficie Agricola Utilizzata del Comune di Belluno.

2.2 LA MATRICE ACQUE SUPERFICIALI

Per quanto riguarda la matrice acque superficiali, si fa notare che la valutazione dello stato dell'ambiente dovrebbe considerare la classificazione vigente, in particolare con riferimento al sessennio di monitoraggio 2014-2019, e non gli esiti di singoli monitoraggi annuali. Relativamente alla valutazione dei possibili impatti, si evidenzia che in assenza di indicazioni più precise sulla tipologia di attività commerciali-artigianali che andranno ad insediarsi nella nuova lottizzazione, con una conseguente valutazione dell'idroesigenza e dell'aumento del carico convogliato in fognatura espresso in abitanti equivalenti, risulta impossibile escludere eventuali impatti significativi e negativi. A tal riguardo si evidenzia che nel parere motivato della commissione VAS n. 85 del 17 luglio 2020 si prescriveva *"un approfondimento della valutazione degli impatti / effetti sulle varie matrici ambientali sviluppata sulla base dello scenario che considera la condizione più sfavorevole (media struttura di vendita)"* che non risulta esaustivo per la matrice in questione.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Lo scenario più sfavorevole è la realizzazione di medie strutture di vendita. Non si ritiene, comunque, che questa tipologia di proposta progettuale possa avere un impatto particolarmente significativo sulla componente delle acque superficiali, per i seguenti motivi.

Nel caso la committenza intendesse optare per questo tipo di attività (medie strutture di vendita), gli scarichi di tutte le strutture verrebbero comunque allacciati alla fognatura comunale e si tratterebbe degli scarichi derivanti dai servizi igienici per il personale e per i clienti. La quantità di reflui sarebbe pertanto molto contenuta e perfettamente gestibile dall'impianto di depurazione comunale di Marisiga.

La quantità di acque provenienti dalle superfici esterne pavimentate è indipendente dalla tipologia di attività insediate. La finitura delle superfici a parcheggio con materiali / tecniche costruttive che garantiscono una certa permeabilità diminuirebbe in modo significativo la quantità di acque provenienti da tali superfici che verrebbero convogliate nelle vasche di laminazione.

Per quanto riguarda lo stato dell'ambiente nel sessennio 2014-2019, con riguardo alle acque, questo viene evidenziato nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n.1053 del 14/12/2020, in cui si riporta la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali.

Per quanto riguarda i laghi, tutti quelli in Provincia di Belluno presentano indici BUONI o superiori a BUONO, per quanto riguarda la classificazione qualitativa, sia nel caso del fitoplankton, che dei macro invertebrati e delle macrofite.

L'Allegato A1, che riporta i superamenti dello standard di qualità SQA dello stato chimico dei corsi d'acqua veneti, non comprende fiumi o torrenti in Provincia di Belluno. Questo parametro si riferisce alle sostanze di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato a alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (sostanze dell'elenco di priorità). Viene quindi confermato un buono stato chimico dei corsi d'acqua bellunesi.

L'allegato A2 riporta i superamenti dello standard di qualità SQA per le sostanze di cui alla Tabella 1/B (inquinanti specifici) dell'Allegato a alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le tratte del fiume Piave che vengono riportate in questo allegato non ricadono nel territorio della Provincia di Belluno, nella quale il corso del fiume Piave non ha dimostrato criticità per quanto riguarda la presenza di pesticidi (totali), (organo) metalli o PFAS.

Nell'Allegato 3 vengono riportati i superamenti degli SQA per PFOS e PFOA (isomeri lineari e ramificati). Tali informazioni non concorrono alla classificazione dei corsi d'acqua. In ogni caso, non sono presenti acque superficiali ricadenti in Provincia di Belluno.

In quanto ha problematiche di natura idraulica il Genio Civile di Belluno non ha espresso alcuna valutazione in merito.

2.3 LA MATRICE ATMOSFERA

Nella valutazione della matrice atmosfera, si segnala un errato riferimento alla zonizzazione esistente. L'attuale zonizzazione, in vigore dal 1 gennaio 2021, è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale 1855/2020 e aggiorna l'assetto zonale previgente, che era stato ratificato con DGRV 2130/2012. Il dato citato nel R.A. (campagna annuale 2018), inoltre, non è il più recente disponibile e fa riferimento a un'annata estremamente piovosa con conseguente indi-

catori di qualità dell'aria positivi, non completamente rappresentativi delle condizioni tipiche dell'area in esame.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

A seconda del valore di densità emissiva calcolata, i comuni vengono assegnati a distinte tipologie di area, individuate come descritto nella tabella seguente:

ZONA	DENSITA' EMISSIVA DI PM ₁₀
A1 Agglomerato	Comuni con Densità emissiva di PM ₁₀ > 20 tonn/anno kmq
A1 Provincia	Comuni con densità emissiva di PM ₁₀ tra 7 e 20 tonn/anno kmq
A2 Provincia	Comuni con densità emissiva di PM ₁₀ < 7 tonn/anno kmq
C Provincia	Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m.
Z.I. PRTRA	Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree industriali

In corrispondenza a ciascuna tipologia di area devono essere applicate specifiche misure volte a riportare lo stato della qualità dell'aria entro livelli di non pericolosità per la salute umana.

Ai sensi del D.Lgs. n.155/2010, la classificazione delle "zone" e degli "agglomerati" deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni e comunque in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni degli inquinanti nell'atmosfera.

La revisione della zonizzazione non modifica i contenuti di quella precedentemente approvata: nonostante sia stata registrata una diminuzione complessiva a livello regionale delle emissioni inquinanti, la distribuzione del carico emissivo per ciascun inquinante nei vari comuni veneti non si è modificato.

Sono quindi state modificate solo le zone che, in base a quanto rilevato nel periodo 2014-2018, hanno evidenziato una specifica necessità di apportare delle variazioni.

Dato che le condizioni oro-climatiche e la meteorologia possono influenzare in modo significativo le concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente, il solo parametro del carico emissivo non permette di rappresentare in modo ottimale la situazione di alcune aree del Veneto.


Rispetto alla precedente, la nuova zonizzazione, approvata con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1855 del 29.12.2020, mantiene la suddivisione in "zone" e "agglomerati". In Veneto sono presenti 5 agglomerati, la cui conformazione è rimasta sostanzialmente inalterata rispetto alla zonizzazione precedente, con l'eccezione di alcuni comuni che sono stati assegnati a zone diverse dalle precedenti.

Le zone "Prealpi e Alpi" e "Valbelluna" (ora "Fondovalle") sono sostanzialmente inalterate; è stata creata la nuova zona "Pedemontana", in cui le concentrazioni sono intermedie tra la

pianura e i rilievi; è stata infine modificata l'estensione della zona "Pianura". In questo modo è stato aumentato il grado di rappresentatività delle "zone" in termini di inquinamento atmosferico.

Ad esempio, la nuova "Zona Pedemontana" è stata staccata dalla zona di pianura in quanto il gradiente di PM₁₀, misurato utilizzando anche nuovi dati rispetto al passato (stimati secondo il modello SPIAIR) è risultato intermedio tra l'area di montagna e quella di pianura.

La figura seguente riporta la Zonizzazione Amministrativa regionale (Allegato B alla DGRV n.1855/2020) in cui i comuni sono evidenziati con colori differenti, a seconda della densità emissiva di PM₁₀.



L'allegato C alla DGRV n.1855/2020 riporta l'elenco dei comuni veneti con il precedente e il nuovo Codice di Zona, oltre al nome della Zona di appartenenza secondo la nuova normativa.

La zona coincidente con l'area orografica della "Val Belluna" corrisponde alla porzione di territorio della provincia bellunese con altitudine inferiore a 600 m. Si tratta di un'area critica per quanto riguarda il meteo clima, perché il carattere persistente dell'inversione termica impedisce o limita la dispersione degli inquinanti fino allo strato a quota 600 m.

Il forte raffreddamento con venti deboli tipico del fondovalle favorisce lo sviluppo di foschie e il ristagno delle masse d'aria: questa zona è stata definita "IT0526 Fondovalle".

Il Comune di Belluno, per il quale si è stimata una densità emissiva $< 7 \text{ t / anno km}^2$, viene classificato come "IT0526 Fondovalle".

Nella valutazione della matrice atmosfera vengono utilizzati i dati più recenti, cioè quelli contenuti nella Relazione Annuale 2020 che fa riferimento ai dati della campagna annuale 2019 raccolti nelle Stazioni della Provincia di Belluno.

I Comuni con densità emissiva $< 7 \text{ t / anno km}^2$, inseriti nelle aree "A2 Provincia", non rappresentano una fonte rilevante di inquinamento per se stessi e i comuni limitrofi. A questi comuni devono essere comunque applicate misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria.

PM10

Le PM₁₀ vengono monitorate in tutte le stazioni della rete provinciale, sia con analizzatori automatici sia, per alcune stazioni, con la raccolta di campioni e la successiva analisi in laboratorio. La presenza di questo inquinante si conferma abbastanza omogenea nella parte prossima al corso del Piave, con un gradiente crescente da Belluno a Feltre.

PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Belluno "Parco città di Bologna"	Belluno "La Cerva"	Area Feltrina	Alpago (Pieve)
Media	17	22	23	13
min	2	2	2	2
max	67	71	91	76
N superamenti 50 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4	8	30	2
n giorni campionati	360	364	355	365
rendimento (%)	99	100	97	100

Fig. 4.4: PM10 – rilevamenti 2019

In nessuna delle stazioni è stato superato il limite della media annuale di $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mentre vi sono stati alcuni superamenti del limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$: 4 e 8 per le stazioni di Belluno "Parco città di Bologna" e Belluno "La Cerva", rispettivamente (35 è il numero limite di superamenti stabilito dalla normativa); la media dei valori per le due stazioni bellunesi è stata 17 e $22 \mu\text{g}/\text{m}^3$. I valori più alti in assoluti sono stati registrati nella stazione di Feltre. Considerando l'andamento annuale e settimanale dell'inquinante, la sua presenza è generalmente maggiore nei mesi invernali e costante nel corso della settimana. Da notare però che la stazione Belluno "La Cerva" registra i valori maggiori nel periodo primaverile – estivo, probabilmente a causa del traffico intenso che caratterizza l'area ove è posizionata la centralina e le condizioni di dispersione atmosferica dell'inquinante.

PM2.5

Le PM₁₀ vengono monitorate solo nelle stazioni Belluno “Parco città di Bologna” e Feltre “Area Feltrina” con la raccolta di campioni e la successiva analisi in laboratorio. In entrambe le stazioni è stato rispettato il limite della media annuale di 25 µg/m³ previsto dalla legge.

PM2.5 µg/m ³	Belluno “Parco città di Bologna”	Area Feltrina
Media	13	18
min	2	2
max	46	83
n giorni campionati	348	360
rendimento (%)	95	99

Fig. 4.4: PM2.5 – rilevamenti 2019

Dato il tipo di campionamento effettuato, non è possibile valutare l’andamento giornaliero, mentre l’andamento settimanale rispecchia quello delle PM10.

Per quanto riguarda l’andamento annuale, anche in questo caso le concentrazioni maggiori dell’inquinante si trovano nel periodo invernale (ottobre – marzo).

BENZENE (C₆H₆)

Il benzene (C₆H₆) è il più semplice dei composti organici aromatici e fa parte della grande famiglia delle sostanze organiche volatili. La soglia di concentrazione, che per la percezione olfattiva è di 5 mg/m³, è abbastanza stabile (tempo di vita medio di circa 4 giorni).

Il benzene ed in particolare i suoi derivati sono tra i composti organici più utilizzati. È un costituente della benzina, dove viene utilizzato come antidetonante in sostituzione del piombo. Il benzene presente nell’aria deriva da processi di combustione incompleta, sia di natura antropica (emissioni industriali, veicoli a motore) che naturale (incendi). Tra questi, la maggiore fonte emissiva è costituita dai gas di scarico dei veicoli a motore alimentati con benzina (principalmente auto e ciclomotori).

Il benzene viene rilevato nelle sole stazioni di Feltre “Area Feltrina” e Alpago (Pieve). In entrambe le stazioni il valore medio annuale è molto inferiore al limite annuale di 5.0 µg/m³, an-

che se a Feltre le concentrazioni sono maggiori, senza dubbio a causa della maggiore urbanizzazione e del maggior ristagno invernale di inquinanti.

2019		
Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Area Feltrina	Alpago
media	0.7	0.5
N. campioni	50	57
max	6.1	1.9
min	< 0.5	< 0.5

Fig. 4.5: Benzene – rilevazioni 2019

BENZO(A)PIRENE

Il benzene viene rilevato nelle sole stazioni di Feltre “Area Feltrina” e Belluno “Parco città di Bologna”. I valori rilevati sono, come per il Benzene, più alti a Feltre, superando entrambi il valore obiettivo annuale fissato in $1 \text{ ng}/\text{m}^3$.

Benzo(a)Pirene (ng/m^3)	Belluno "Parco città di Bologna"	Area Feltrina
media	1.3	1.8
N campioni	127	132
max	7	20
min	<0.02	<0.02

Fig. 4.6: Benzo(A)pirene – rilevazioni 2019

L'andamento annuale rileva una maggiore concentrazione nei mesi invernali, dovuto sia al riscaldamento domestico che alle condizioni sfavorevoli di dispersione atmosferica.

ALTRI INQUINANTI

Per quanto riguarda i dati 2019, anidride solforosa e monossido di carbonio hanno rispettato, ove monitorati, i limiti di legge e sono stati rilevati in bassissima concentrazione. Il biossido di

azoto mostra una diminuzione di questo inquinante rispetto all'anno precedente per la stazione di Belluno Città e un leggero aumento per le stazioni di Feltre e Belluno "La Cerva". A Pieve d'Alpago i valori sono costantemente appiattiti su livelli molto bassi. L'indice sintetico di qualità dell'aria costruito sulle concentrazioni di PM10, biossido di azoto e ozono ha evidenziato un buon andamento dei tre inquinamenti, con un miglioramento rispetto all'anno precedente.

Il biossido di zolfo è rilevato nell'unica stazione da traffico della rete provinciale, "La Cerva". I valori medi di SO² sono molto bassi e ampiamente inferiori ai limiti legislativi di 125 µg/m³ (limite di 24 ore) e 350 µg/m³ (limite orario) – per entrambi i limiti non vi sono infatti stati superamenti. Sono inoltre inferiori al livello critico per la protezione della vegetazione di 20 µg/m³.

SO ₂ (µg/m ³)	Belluno "La Cerva"
media	3
min	<2
max	22
N ore	8169
rendimento (%)	93
N superamenti 350 (µg/m ³)	0
N superamenti 125 (µg/m ³)	0

Anche il monossido di carbonio (CO) viene rilevato nell'unica stazione da traffico della rete provinciale, ovvero "La Cerva". I valori medi e massimi sono molto bassi e non vi sono stati superamenti del limite di 10 mg/m³ (considerando la media mobile di 8 ore).

CO (mg/m ³)	Belluno "La Cerva"
media	0.3
min	< 0.1
max	2
N ore	2.3
rendimento (%)	95
N superamenti 10 mg/m ³ (media mobile 8 ore)	0

Metalli

Per l'anno 2019 i metalli pesanti (arsenico, cadmio, nichel e piombo) sono stati misurati nella sola stazione di Feltre "Area Feltrina". I dati rilevati, pur con dei massimi nei mesi invernali, mostrano concentrazioni sensibilmente inferiori ai limiti di legge.

Feltre "Area Feltrina"				
	Arsenico (ng/m ³)	Cadmio (ng/m ³)	Nichel (ng/m ³)	Piombo (µg/m ³)
media	<1.0	<0.2	1.5	0.003
min	<1.0	<0.2	<1.0	0.001
max	<1.0	0.3	5.3	0.007
N	64	64	64	64
Limite esposizione cronica	6	5	20	0.5
Limite di rivelabilità	1	0.2	1	0.001

Fig. 4.7: Metalli – rilevazioni 2019 stazione Area Feltrina

L'analisi dei dati rilevati nel corso del 2019 dalle stazioni della provincia di Belluno permette, in riferimento agli inquinanti analizzati, di definire favorevole la situazione ambientale e non subisce modificazioni rispetto alla precedente valutazione effettuata con i dati meno aggiornati.

VALUTAZIONE GLOBALE

QUALITA' DELL'ARIA		<i>Situazione positiva dell'indicatore</i>
---------------------------	---	--

2.4 LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Per quanto riguarda la descrizione dell'attuale produzione di rifiuti, si evidenzia che nel R.A. si riportano dati non aggiornati.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

I dati inseriti in relazione sono stati forniti direttamente dall'azienda municipalizzata Bellunum e risultavano essere i più recenti all'atto della stesura della valutazione ambientale iniziale.

I dati forniti risultavano diversificati per categoria produttiva e quindi più raffrontabili con la tipologia di attività che dovrebbe insediarsi; per l'area in esame poiché per l'area in esame non vi sono utenze domestiche.

Anno 2019

Comune di Belluno

Provincia di Belluno

Bacino BELLUNO

Abitanti	35.810 n°
Utenze domestiche	18.874 n°
Utenze non domestiche	2.507 n°
FORSU	3.099.820 Kg
Verde	501.870 Kg
Vetro	23.580 Kg
Carta e cartone	2.836.740 Kg
Plastica	218.630 Kg
Imballaggi metallici	Kg
Multimateriale	3.341.770 Kg
RAEE	232.280 Kg
Altro recuperabile	879.660 Kg
Rifiuti particolari	66.461 Kg
Spazzamento	1.053.290 Kg
Ingombranti	281.980 Kg
Rifiuto totale	14.976.611 Kg
%RD	76,20 %
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz	Kg
Utenze comp	5.027 n°

2.5 L'IMPATTO ACUSTICO

Relativamente alla valutazione dei possibili impatti, di tipo acustico, nel R.A. non si fa riferimento ad alcuna valutazione previsionale di impatto acustico, si rimanda invece ad una valutazione previsionale di clima acustico che non risulta ad ogni modo allegata.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Il traffico stradale è la sorgente di rumore predominante.

Sono stati aggiornati i flussi di traffico del precedente monitoraggio (anno 2009) e calcolati i flussi previsionali nell'ipotesi di insediamento commerciale.

Il monitoraggio successivo alla fase di realizzazione consentirà di determinare le scelte progettuali future legate al completamento dell'urbanizzazione del territorio limitrofo.

Per quanto riguarda i ricettori sensibili non sono presenti nell'area.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, la direttiva 2002/49/CE prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono elaborare, ogni 5 anni, le mappature acustiche delle sole strade principali (su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli all'anno).

2.6 LA VIABILITÀ

Per quanto riguarda la valutazione che “la strada comunale è adatta a sopportare l'aumento di traffico indotto dalle opere in oggetto come pure l'intersezione a raso”, non risulta chiaro come si sia dedotto questo risultato, non essendo lo stesso supportato da studi specifici sull'argomento. Non sono inoltre esplicitate le misure di mitigazione indicate a pag. 87 del R.A. relative alla “velocizzazione del traffico”.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Per poter esprimere la valutazione secondo la quale la strada comunale di accesso all'ambito del Piano Urbanistico Attuativo è adatta a sopportare l'aumento di traffico indotto, è stata considerata la condizione più “sfavorevole” dal punto di vista ambientale che potrebbe verificarsi cioè l'insediamento di attività commerciali fino a 1500 mq; è stato quindi calcolato il traffico indotto dalle nuove strutture determinato nell'ora di punta di due macchine per senso di marcia.

Nella copia del Rapporto Ambientale trasmessa all'Agenzia è rimasto un refuso relativo alla Valutazione del PUA di Baldenich; per il PUA in oggetto non sono stabilite misure di mitigazione in quanto in relazione all'attuale entità del traffico e all'eventuale aumento nella condizione più sfavorevole l'incremento di traffico nelle ore di punta del PUA sarebbe pari a n.2 macchine al minuto per singolo senso di marcia.

2.7 LA VALORIZZAZIONE SOCIO ECONOMICO

Si evidenzia che per tutte le componenti ambientali analizzate è stato valutato un impatto trascurabile o negativo lieve, senza che ci sia alcuna componente ad impatto positivo, in contraddizione con l'affermazione che "le opportunità generate dalla attuazione del PUA consentono la valorizzazione socio economica dell'area con una compromissione ambientale ridotta". La indicazione della valorizzazione socio economica dell'area non risulta inoltre sostenuta da concrete informazioni sulle destinazioni future dell'area.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Nonostante la mancata individuazione delle destinazione future di una parte delle strutture che saranno edificate, si possono avanzare le seguenti considerazioni.

Nelle strutture che verranno realizzate ci sarà un incremento nelle assunzioni di addetti e lo stesso cantiere porterà benefici al mondo imprenditoriale locale.

Nel caso della soluzione che prevede il massimo di superfici commerciali è innegabile la ricaduta positiva occupazionale.

2.8 IL RIO LE VENGHE

Si segnala che il Rio le Venghe, non ricompreso nella lista dei corpi idrici significativi ai sensi della Direttiva Acque 2000/60/CE, non è attualmente né tipizzato, né inserito all'interno della rete di monitoraggio di ARPAV; pertanto il monitoraggio proposto dovrà essere meglio specificato in termini di modalità di esecuzione e responsabilità/costi di esecuzione.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Dato che il rio Le Venghe non è incluso nella rete di monitoraggio ARPAV e non è né tipizzato né inserito nella lista dei corpi idrici significativi ai sensi della Direttiva Acque 2000/60/CE, viene meglio specificato il tipo di monitoraggio che si ritiene idoneo alla verifica delle caratteristiche del corpo d'acqua e al loro mantenimento o miglioramento.

Lo scopo dei monitoraggi ambientali delle acque superficiali è quello di controllare la qualità dei corsi d'acqua e degli invasi significativi. A tal fine vengono di norma verificati lo stato ecologico e quello chimico delle acque attraverso dei campionamenti.

I parametri misurati con frequenza variabile (da mensile a stagionale) sono elaborati in seguito per ottenere una classificazione del corso d'acqua o dell'invaso.

In seguito al recepimento della direttiva europea, per il monitoraggio ha assunto una notevole importanza lo studio delle comunità animali e vegetali. Di supporto a tali analisi vi sono i parametri chimico-fisici (nutrizione, ossigenazione, salinità, temperatura), che permettono una migliore interpretazione dei risultati ottenuti dallo studio delle comunità, la cui presenza e numerosità dipende anche dalla sensibilità all'inquinamento.

Tra gli indicatori biologici rilevati sono le comunità di macro invertebrati di cui fanno parte insetti, oligocheti, crostacei, molluschi, platelminti, irudinei, celenterati, briozoi, poriferi che popolano il substrato dei corsi d'acqua, almeno per una parte del loro ciclo vitale. Hanno dimensioni inferiori al mm e caratterizzati da facilità di campionamento e di identificazione, lungo ciclo vitale, differenti ruoli ecologici e sensibilità all'inquinamento. Tra le comunità di organismi vegetali, le diatomee sono alghe microscopiche con diverso grado di tolleranza all'inquinamento organico, al grado di mineralizzazione dell'acqua in particolare ai cloruri. Vivono avvolte in una corazzina silicea, trasparente che presenta vari tipi di ornamentazioni, caratteristiche morfologiche su cui si basa la loro classificazione. Infine con il termine macrofite si indica un gruppo di organismi vegetali e non (comprende anche i muschi), visibili a occhio nudo che colonizzano gli ambienti acquatici. Le macrofite sono fini indicatrici delle condizioni ecologiche ambientali, e sono rappresentate da un centinaio di specie. Fanno parte delle macrofite alcune alghe, cianobatteri, briofite, (epatiche e muschi), pteridofite, fanerogame (angiosperme) mono e dicotiledoni.

Ai vari organismi campionati, animali e vegetali, campionati, è attribuito un punteggio in base alla loro maggiore o minore tolleranza ad ambienti contaminati; successivamente calcoli relativamente semplici permettono di ottenere lo stato ecologico, suddiviso in cinque classi da ottimo a cattivo.

Le tabelle 1A e 1B del DM 260/2010 indicano le sostanze pericolose che devono essere ricercate a cadenza bimensile nel corso dei monitoraggi. Dal confronto tra i valori medi annuali con quelli di riferimento, si ottiene lo stato chimico del corso d'acqua o dell'invaso. Il supera-

mento del limite da parte di un solo parametro ha come conseguenza l'attribuzione di uno stato "non buono".

Per quanto riguarda i costi di esecuzione e la responsabilità del monitoraggio, si evidenzia che a seguito dei titoli abilitativi esecutivi dovrà essere concordato con le ditte committenti il PUA oggetto della valutazione ambientale e l'Amministrazione comunale, previo un confronto con la competente Agenzia per l'Ambiente, ai fini di concordare metodiche e periodi che diano risultati significativi per le rispettive matrici, l'onere del carico economico.

2.9 IL RAPPORTO CON ALTRI PIANI

Si evidenzia inoltre che non risulta considerato il rapporto con altri pertinenti piani o programmi, richiesto espressamente dall'allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e richiamato tra le prescrizioni indicate nel parere motivato della commissione VAS n. 85 del 17 luglio 2020.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Non vi è la presenza di altri piani e progetti pertinenti; sono state, da un lato, presi in considerazione le aree e i fabbricati nelle vicinanze dell'area oggetto di intervento e, dall'altro, se vi era la presenza di progetti in corso o in previsione che potessero interagire con le opere oggetto di valutazione, in quanto potenzialmente fonti di impatto ambientale cumulativi; l'indagine non ha evidenziato criticità.

3 OSSERVAZIONI PROVINCIA DI BELLUNO

In data 19/8/2021 il Settore Acque, Ambiente e Cultura Settore Urbanistica e Mobilità della Provincia di Belluno trasmette le proprie osservazioni sul Rapporto Ambientale. Di seguito per singola osservazione vengono formulate le relative controdeduzioni.

3.1 QUADRO PROGRAMMATICO – IL PTRC APPROVATO IL 30/06/2020


Al capitolo 3 del R.A. viene analizzato il quadro di riferimento programmatico all'interno del quale si inserisce il PUA "Le Venghe". Il paragrafo 3.1 analizza il PTRC della Regione Vene-

to approvato nel 1992 che, di fatto, oggi risulta sostituito dal nuovo PTRC approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020; risulta pertanto mancante la verifica di compatibilità con la pianificazione di livello Regionale oggi vigente.


CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Si verifica di seguito la compatibilità del progetto di Piano Urbanistico Attuativo con il PTRC approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n°62 del 30/06/2020.

La Tavola 01a “uso del suolo - terra” evidenzia che l’area interessata dalle opere è “prato stabile” (colore viola) circondato da tessuto urbanizzato (colore bianco), comunque all’interno di un territorio comunale ricco di superfici prative in alternanza con superfici boschive.




La Tavola 01b “uso del suolo – acqua” è riportata per l’area in cui è presente la zona di intervento una dorsale principale del modello strutturale degli acquedotti. L’ambito del PUA è esterno sia alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (tratteggio orizzontale nero) sia alle aree di maggiore pericolosità idraulica (tratteggio verticale rosso).




La Tavola 01c “uso del suolo – idrologia e rischio sismico” evidenzia che l’area interessata dalle opere è esterna sia alle aree a pericolosità idraulica (tratteggiato verticale rosso) che a quelle di pericolosità geologica (colore pieno viola).

Per quanto riguarda il rischio sismico e le quattro fasce di pericolosità sismica, l’area si colloca nella terza fascia, con valori compresi tra 0,225 e 0,25, valori espressi in termine di accelerazione. Secondo la più recente classificazione sismica regionale, il Comune di Belluno ricade in Zona 1 (deliberazione della Giunta Regionale n. 244 del 9 marzo 2021).



La Tavola 02 “biodiversità” evidenzia che l’ambito del PUA è esterno alle aree nucleo del sistema della rete ecologica (verde scuro), ai parchi (tratteggiato verde orizzontale) e vicina a corridoi ecologici (verde chiaro). Questi ultimi sono le fasce boschive a nord dell’alveo del


Piave, esterne al sito golenale Natura 2000 delle Fontane di Nogarè, e le formazioni prevalentemente ripariali presenti lungo i corsi d'acqua minori che scorrono in direzione nord-sud e sboccano nel Piave. Questi rii si trovano sia a ovest sia a est dell'area di intervento. In particolare, si segnala il rio Le Venghe, il cui alveo confina con la parte orientale dell'ambito del PUA. La vegetazione spontanea presente non sarà interessata dalle opere che, tra l'altro, prevedono la creazione di una superficie a verde tra i fabbricati previsti e il torrente.




La Tavola 03 "energia e ambiente" si riferisce all'inquinamento e alle fonti di energia. Per gli inquinamenti da fonti diffuse, l'ambito del PUA ricade in area con possibili livelli eccedenti di radon. Per le considerazioni su questo punto si rimanda alle risposte alle osservazioni alle pagine seguenti del presente elaborato.

A qualche chilometro di distanza (5 km), in Comune di Ponte nelle Alpi, è presente un sito a rischio di incidente rilevante (deposito di gas), mentre a maggiore distanza (superiore a 8 km), in Comune di Soverzene, ci sono una discarica attiva per rifiuti urbani e una centrale idroelettrica autorizzata. Per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico, elettrodotti a 220 KV e 380 KV si trovano a sud del corso del fiume Piave, per poi portarsi a nord in prossimità del Comune di Ponte nelle Alpi, dove viene anche evidenziato un certo gradiente (30 • g/m³) di NO_x, cioè di ossidi di azoto, sottoprodotti dei processi di combustione.

Viene anche evidenziato il sistema della distribuzione del gas, con il tracciato della rete gas SNAM regionale, presente a nord dell'ambito del PUA con un andamento ovest-est, esterno comunque all'area interessata dal piano urbanistico.



Per il sistema della mobilità, si riporta di seguito l'estratto della Tavola 04 "mobilità" è evidenziato il tracciato della strada statale che collega Belluno con i Comuni attigui. In Comune di Ponte nelle Alpi sono presenti anche un tracciato autostradale con due caselli e un asse viario definito "strada romantica" d'Alemagna. Viene riportata anche la previsione di connessione verso nord dell'autostrada A27.



La tavola riporta il tracciato delle linee ferroviarie e le stazioni ferroviarie più vicine all'area di intervento (Belluno e Ponte nelle Alpi) e l'aeroporto che si trova a sud del tracciato della strada statale. Le connessioni intervallive sono evidenziate per la valle agordina a ovest del ca-

poluogo comunale e sono evidenziati i percorsi ciclo-pedonali principali.

La densità territoriale è rappresentata con una colorazione a gradazioni di grigio dello sfondo: per la zona interessata dalle opere si tratta di una densità di 0,10 – 0,30 abitanti/ettaro.

Nell'immagine seguente, tratta dalla Tavola 05a "sviluppo economico produttivo", la zona di intervento ricade in un territorio definito geograficamente strutturato. Per quanto riguarda i territori strutturalmente conformati, è presente una strada mercato tra Belluno e Ponte nelle Alpi e un ambito per funzioni e attività artigianali e di servizio alla città. Viene evidenziata, tra le eccellenze produttive con ricadute territoriali locali, la presenza di un ambito per la meccatronica. Fuori comune, sono presenti una piattaforma produttiva complessa regionale e un polo fieristico regionale, a Longarone (BL).

È importante inoltre evidenziare che, per quanto riguarda l'incidenza della superficie a uso industriale sul territorio comunale, è nella fascia con valore inferiore o uguale a 0,03.





Tavola 05b "sviluppo economico turistico": nell'estratto della tavola sono evidenziati i nuovi impianti polisportivi d'eccellenza di rango regionale. Per il progetto in esame vanno considerati quelli di Belluno e Ponte nelle Alpi. È rilevata la presenza di un'avio superficie e di Belluno quale città alpina, oltre a numerose ville venete lungo l'asse da Ponte nelle Alpi e Belluno. Per quanto riguarda il numero di produzioni DOC, DOP, IGP per comune, Belluno rientra nella fascia da 2,1 a 4.


In merito a questa cartografia non si rilevano criticità legate al progetto di Piano Urbanistico Attuativo.




Nella Tavola 06 “crescita sociale” è evidenziato il percorso storico del fiume Piave (in rosso), un itinerario principale di valore storico-ambientale (tratteggio bianco), la strada romantica d’Alemagna (punti bianchi), la linea ferroviaria della littorina Venezia – Calalzo (tratteggio giallo). Solo i primi due elementi si trovano in Valbelluna. Il triangolo con sfondo bianco rappresenta l’ospedale di Belluno.



Nell’immagine che segue (Tavola 07 “montagna”) sono evidenziati con il contorno tratteggiato bianco i sistemi insediativi di valle. All’interno di quello bellunese si nota la presenza del Piave e dei territori contermini e dell’aeroporto. Non si rilevano motivi di contrasto con quanto previsto dal PUA.



La seguente immagine, estratta dalla Tavola 08 “città motore del futuro”, evidenzia i sistemi metropolitani e la classificazione di Belluno come polo di sistema. L’unico altro elemento rappresentato nella zona oggetto di analisi è l’ambito fluviale dei corsi d’acqua, nel caso specifico quello del fiume Piave.



Nella seguente immagine, tratta dalla Tavola 09 “sistema del territorio rurale e della rete ecologica”, l’area viene identificata come “prato stabile”, componente normata dall’articolo 14 delle Norme Tecniche del PTRC, di seguito riportate.



ARTICOLO 14 - Prati stabili

1. La Regione riconosce, nelle Tav. 01a e 09, i sistemi di prati stabili quali risorse per il paesaggio e la biodiversità. A tal fine i Comuni individuano, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, i prati stabili e specificano, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenerne il valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi, della viticoltura e all'avanzamento delle aree boschive.

La Tavola 10 del PTRC riassume gli obiettivi strategici nei settori dell'uso del suolo, della biodiversità, dell'energia ed ambiente, della mobilità, dello sviluppo economico e della crescita sociale e culturale.

Il progetto in esame presenta qualche criticità in merito ai seguenti punti:

Uso del suolo 1.1, 1.2, 1.8 e 1.12, che recitano rispettivamente: “Favorire la riqualificazione, la rifunzionalizzazione e l'adozione di criteri di reversibilità nelle aree edificate”, “Preservare gli spazi aperti”, “Favorire modalità e processi di non impermeabilizzazione o ripermeabilizzazione dei suoli” e “Controllare l'espansione insediativa dei fondovalle”, in quanto propone la costruzione ex novo di nuove volumetrie e la formazione di piazzali esterni ad uso parcheggi e spazi di manovra

Biodiversità 2.7: “Valorizzare le aree agricole e naturali periurbane”, perché viene eliminata una superficie a prato stabile.

Evidenzio comunque che solo una parte del lotto viene interessata dall'intervento e i prati stabili sono dominanti nel perimetro dell'area.

Non si rilevano viceversa particolari elementi di contrasto con quanto previsto in merito agli altri temi e ai rispettivi obiettivi strategici e operativi.

3.2 QUADRO PROGRAMMATICO – IL PTCP ALL. B.2.15

Al paragrafo 3.2, l'analisi di coerenza con il PTCP della Provincia di Belluno afferma che la realizzazione degli interventi previsti dal PUA non presenta elementi di contrasto con quanto previsto dal PTCP. Viene dichiarato altresì il rispetto dei criteri ambientali di cui all'allegato B.2.15 alle Norme Tecniche del PTCP senza darne opportuna evidenza. Si sottolinea la necessità di recepire i criteri di cui all'allegato B.2.15 all'interno delle N.T.A. del PUA, per garantirne il rispetto durante le successive fasi di progettazione e realizzazione dei singoli interventi anche con specifica integrazione delle Norme Tecniche.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Si riporta quanto indicato nel Rapporto Ambientale trasmesso all'Amministrazione Comunale, ritenendolo esaustivo.

L'area comprende solo una parte della più ampia porzione di terreno perimetrata nelle tavole di P.R.G. con un segno che indica l'assoggettamento all'obbligo di redazione di Piano Attuativo e per questa ragione la presentazione del Piano si accompagna ad una richiesta di riduzione d'ambito come illustrato nella relazione tecnica di progetto.

È altresì importante chiarire che il piano proposto, pur interessando una porzione ridotta della più ampia area disegnata dall'urbanista, non compromette in alcun modo lo sviluppo ed il completamento della parte rimanente come si evidenzia negli schemi riportati nella documentazione progettuale.

L'ambito del PUA ricade all'interno del Comune di Belluno e più precisamente in località Le Venghe, a circa 3 chilometri in linea d'aria a Nord-Est del centro del capoluogo e a circa 500 m in linea d'aria ad Est dal nucleo frazionale di Cusighe. L'area oggetto di progettazione urbanistica non presenta allo stato attuale alcun tipo di insediamento.

Il contesto nel quale è posizionata è quello relativo ad un'area già ampiamente antropizzata che caratterizza la porzione di territorio compresa tra la ~~statale~~ **strada** e la linea ferroviaria che collegano Belluno a Ponte nelle Alpi. La "Nuova strada della Veneggia" realizzata recentemente dall'Amministrazione Comunale, sviluppando un percorso di viabilità parallelo alla

strada statale, lambisce l'ambito del Piano.

Il Piano prevede che si disegnino cinque lotti uno dei quali destinato ad attività di commercio di tubazioni in acciaio, acciaio inox, ghisa, PVC e polietilene per acquedotti, gasdotti, fognature oltre che di accessori collegati all'elenco dei materiali riportato, orientato quindi alla frequentazione di una tipologia di clienti che si ritrovano nel campo artigianale-industriale o comunque delle imprese. Si può immaginare l'insediamento ipotizzato dal P.U.A. osservando le immagini che seguono:



In queste aree sarà:

- completata la strada comunale prevista nel P.R.G.;
- realizzata la viabilità secondaria e le opere ad essa collegate;
- realizzata la rete delle acque bianche e nere e idrica di adduzione;
- predisposte le linee elettriche e telefoniche e installata l'illuminazione pubblica;
- individuati e realizzati gli spazi a parcheggio pubblico e le aree a verde pubblico.

Gli standards di verde pubblico vengono ricavati per buona parte nell'area che lambisce il rio Le Venghe configurandosi come una sorta corridoio naturale che attraversa in senso ortogonale all'asse ferroviario le aree destinate agli insediamenti produttivi, fino a raggiungere l'area residenziale limitrofa posta a nord della ferrovia. Questa fascia di verde pubblico, costeggiando il corso d'acqua, si offre come uno spazio aperto notevole per dimensioni e protetto da una cornice naturale di vegetazione ottenuta con l'implementazione di essenze arboree, ma anche con il mantenimento di quelle esistenti. Si mantiene inoltre una fascia di verde lungo la ferrovia con destinazione di verde privato che permetterà di non interrompere la continuità del verde lungo la linea ferroviaria costituendo anche una schermatura appropriata rispetto a quest'ultima e allo stesso tempo creando un filtro conveniente ed efficace rispetto alle aree residenziali limitrofe, grazie alla piantumazione di nuove essenze arboree.

L'altra area destinata a verde pubblico è concentrata a nord del parcheggio pubblico prolungandosi fino al confine con le proprietà private assolvendo anche in questo caso la funzione di filtro nei confronti degli edifici residenziali ubicati tra il parcheggio e la linea ferroviaria. Tale area verde sarà trattata con manto erboso ed eventuale messa a dimora di cespugli di piccola taglia in modo da consentire il godimento del cono visuale che ha suggerito all'urbanista di disegnare questa zona a Verde Pubblico.

L'area di parcheggio principale sarà caratterizzata da aree di manovra asfaltate come il resto della sede stradale e da stalli con pavimentazione in calcestruzzo e prato così da riuscire ad attutire nella massima misura l'impatto del parcheggio restituendo una immagine più riconoscibile come verde ancorché area destinata ad accogliere le automobili.

Lungo la viabilità primaria della Veneggia, che lambisce il perimetro sud della lottizzazione, è prevista la sistemazione della fascia ricadente in sede stradale tramite il riempimento e la finitura a verde della cunetta attualmente presente. In tal modo non verrà preclusa la previsione di PRG di realizzare il marciapiede anche su questo lato della strada Largo Ugo Neri, raccordando il terreno fino alla quota di imposta dei lotti e dando al contempo una sistemazione decorosa al bordo stradale

Le aree verdi individuate lungo l'asse ferroviario e lungo il margine est dell'ambito, potranno svolgere un ruolo importante di filtro naturale creando delle barriere capaci di attutire la propagazione del suono, in corrispondenza della ferrovia e della strada.

Compatibilità con le disposizioni generali per gli insediamenti produttivi contenute nell'Allegato B.2 alle Norme Tecniche del PTCP approvato con DGRV 1136/2010.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, si ritiene di poter affermare che la progettazione del presente Piano Urbanistico Attuativo risponda ai requisiti enunciati dal PTCP approvato con DGRV 1136/2010, il quale, individuando l'area della Veneggia come polo produttivo di salienza provinciale, richiede il rispetto dei criteri ambientali di cui all'allegato B.2.15 alle Norme Tecniche.

In particolare i principi richiamati dallo strumento sovracomunale consistono nel:

- Garantire la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei luoghi di lavoro;
- Promuovere la qualità architettonica e urbanistica degli interventi edilizi di ristrutturazione e di nuova costruzione;
- Promuovere l'applicazione di tecnologie costruttive "sostenibili", incentivando il riuso e il riciclo di materiali in edilizia;
- Promuovere l'utilizzo di materiali costruttivi eco-compatibili e con alti rendimenti energetici, al fine di attribuire al fabbricato un'eccellente classe energetica;
- Evitare estese asfaltature ed inutili sviluppi delle strade di penetrazione e, quindi, dotare le aree di elevata permeabilità;
- Prevedere barriere vegetali utili a mascherare le attività interne ai singoli lotti e a preservare l'immediato interno dal rumore e dalle polveri.

Gli obiettivi dello strumento sovracomunale, tesi a garantire e promuovere la sostenibilità ambientale e la qualità architettonica, possono intendersi recepiti dal presente progetto compatibilmente con il livello di progettazione proprio di un piano attuativo e nel rispetto delle diverse normative di settore.

L'attenzione rivolta alla conservazione degli elementi naturalistici preesistenti nell'area, all'individuazione strategica delle aree di verde, l'interesse manifestato per l'aspetto paesaggistico dell'intervento nella definizione delle sistemazioni esterne agli edifici, sono aspetti che vanno a definire nel loro insieme una serie di interventi di mitigazione e compensazione ambientale, capaci di alleggerire l'impatto ambientale conseguente all'attuazione del Piano.

Valutazione finale

La realizzazione degli interventi previsti dal Piano Urbanistico Attuativo non presenta elementi di contrasto con quanto previsto dal PTCP vigente.

3.3 QUADRO PROGRAMMATICO – VINCOLI AMBIENTALI


Al paragrafo 3.5 viene asserita l'assenza di vincoli ambientali o paesaggistici nell'area ogget-

to di intervento. Si segnala, tuttavia, che il parere della Soprintendenza n. 0017239 del 13/07/2020 evidenzia che l'area interessata dal PUA risulta essere soggetta a tutela ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 42/2004 – essendo compresa nell'elenco delle bellezze naturali sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 1497 del 29/06/1939. Nello specifico il vincolo dell'area (zona a nord del territorio sito in comune di Belluno) è stato imposto dalla Commissione Provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Belluno con parere del 23/10/1975 e successivo provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 23/07/2018 del Presidente della Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Veneto “perché trattasi di un ambiente geografico e paesaggistico suggestivo che fa da sfondo naturale alla città e come tale degno di essere protetto”.

Risulta necessaria, pertanto, opportuna integrazione del Quadro ambientale descritto nel R.A. ed in particolare della componente paesaggistica. Si ricorda inoltre, come promemoria, che restano sottoposti ad idonea autorizzazione paesaggistica i singoli interventi previsti dal PUA, ai sensi della vigente normativa.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

In merito alla sussistenza di vincoli ambientali ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004, dall'esame della cartografia relativa ai vincoli presente nel sito del Comune di Belluno, il cui estratto si riporta di seguito, si esclude la presenza di tali tutele.



Il vincolo denominato “zona a nord del territorio sito in comune di Belluno” imposto dalla Commissione Provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Belluno con parere del 23/10/1975 è chiaramente individuabile a nord della strada comunale Cusighe – Sargnano e quindi della linea ferroviaria Belluno – Ponte nelle Alpi. L'ambito del PUA è a sud di tali infrastrutture, quindi escluso dal vincolo.

L'assenza del Vincolo è stato confermato anche dal Responsabile Area Urbanistica Ambito Tecnico e governo del Territorio del Comune di Belluno.

3.4 MATRICE ACQUE REFLUE/METEORICHE

Il grado di progettazione non è sufficientemente approfondito da riportare dati in merito al carico o alla tipologia degli scarichi, pertanto, vista la previsione di progetto di allaccio alla fognatura nera gestita da BIM-GSP, si rimanda al parere di competenza emesso dal gestore della rete. Sembrerebbe tuttavia opportuno inserire nel RA alcuni dati riguardo la capacità residua dell'impianto di depurazione di destinazione (depuratore di Marisiga). Restano assoggettati ad AUA i futuri insediamenti in base alla loro destinazione e alla presenza di scarichi industriali. Resta in capo al Comune l'emissione di specifica autorizzazione idraulica relativa al collettamento delle acque meteoriche del previsto parcheggio al collettore comunale esistente (non soggetto ad autorizzazione allo scarico ex art. 39 PTA in quanto inferiore a 5000 mq).

A livello di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica nel RA sarebbe opportuno affrontare il tema della soddisfazione del fabbisogno idrico insorgente e della capacità della rete di smaltimento.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

L'attuale capacità del depuratore comunale è di 32.000 abitanti equivalenti. Tale potenzialità sarà aumentata, con il progetto di ampliamento in corso di autorizzazione, a 45.000 abitanti equivalenti.

In riferimento alla soddisfazione del fabbisogno idrico insorgente e alla capacità della rete di smaltimento, si ritiene che la valutazione rimanga in carico al gestore della rete idrica e di smaltimento dei reflui che ha già dato parere favorevole.

Le acque piovane superficiali verranno immesse in una vasca di laminazione e successivamente defluiranno nel corso d'acqua presente.

3.5 MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO

Il paragrafo 4.3 analizza gli aspetti relativi alla matrice suolo e sottosuolo citando in diverse

occasioni gli studi specialistici redatti a corredo del PUA. Si osserva in particolare che deve essere riportato nelle norme quanto sottolineato dal redattore della perizia geologica, e riportato nel R.A., ovvero che “È necessario, in fase di progetto delle singole opere, confermare quanto sopra riportato e verificare, con le adeguate indagini, la stratigrafia dei terreni, in riferimento alla struttura da realizzare.” Nella valutazione degli impatti, il R.A. riporta che non sono da segnalare particolari criticità per quanto riguarda l'idoneità a fini edificatori, come riportato nella relazione geologica: “l'area in esame risulta idonea, con alcuni accorgimenti, per la realizzazione di quanto proposto a supporto del piano urbanistico attuativo interessante aree denominate D-PT e D-VP in località “Le Venghe” a Belluno, nel Comune di Belluno.” Come ribadito anche nelle suddette conclusioni, devono essere seguite alcune raccomandazioni, quali svolgere analisi più approfondite in sede di progettazione definitiva delle opere e regimazione delle acque, per evitare ristagni ed esondazioni. Si integrino, pertanto, le NT del PUA con le indicazioni derivanti dallo studio geologico, già inserite nel R.A. (pag. 57 e 58) per la successiva attuazione degli interventi edilizi:

il vicino Rio delle Venghe può...allagando parte della porzione orientale del sito in questione. Sarà quindi necessario salvaguardare i terreni adiacenti il corso d'acqua in modo tale da evitare che le acque interessino le strutture che verranno realizzate.

i terreni presentano scarsa permeabilità... Sarà quindi necessario, in fase di progettazione delle opere, prevedere un efficace drenaggio e allontanare queste acque verso un recapito sicuro. la presenza di terreni saturi in acqua a profondità poco elevate, 1.5-1.8 metri, impongono particolari attenzioni in futuro in caso di realizzazione di strutture interrato.

Inoltre, tenuto conto che nella nuova documentazione non ci sono i dovuti specifici riferimenti, si ritiene necessario, come promemoria, richiamare in senso generale la corretta applicazione della norma vigente in materia di gestione di rifiuti e di terre e rocce da scavo (generati anche in fase di cantiere) anche qualora venissero recuperati ad esempio come EoW (rifiuto cessato) per sottofondo dei parcheggi.

Si sottolinea inoltre quanto riportato nel R.A. ed evidenziato dal redattore della perizia geologica relativamente al Rischio Sismico: “Le indagini effettuate in questa fase del lavoro sono pertanto di carattere preliminare e per ottenere dei modelli completi è necessario in una fase futura procedere, se necessario, alla redazione di un piano di indagini da effettuare per caratterizzare nel migliore dei modi il sito.” L'indagine sismica effettuata in questa fase è di tipo passivo e pertanto non ha carattere definitivo. A pag. 18 del R.A. si fa riferimento alla decisione di innalzare la quota del terreno sull'intera superficie del PUA: A bordo della strada rea-

lizzata insistono infatti delle aree trattate a scarpata che derivano dal fatto che si tratta di una strada in larga parte in rilevato, posto che il PUA propone di alzare la quota dell'intera area sia per compensare il dislivello attualmente esistente tra il piede della linea ferroviaria e la strada dove il terreno mostra una lieve pendenza verso la strada che, in forza della profondità dell'area disegna un marcato salto di quota che deve inevitabilmente essere corretto per garantire gli innesti delle strade interne alla lottizzazione, sia per non disegnare delle aree che risulterebbero infossate rispetto alla strada che le vuole in qualche modo servire. Non vi è specificazione sulle quote iniziali e finali del progetto, né indicazione sulla quantificazione, qualificazione e provenienza dei materiali necessari per realizzare tale riporto. In considerazione della superficie interessata dal progetto si ritiene che tale aspetto possa incidere significativamente tanto sulla matrice suolo e sottosuolo, quanto sulla matrice atmosfera ed in generale per la fase di cantierizzazione. Tali aspetti non sono stati analizzati nel R.A. e si ritengono necessari per poter pervenire ad un giudizio sulla significatività degli impatti attesi per le matrici suolo e sottosuolo, atmosfera, rumore.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

In sede di progetto esecutivo e di attuazione del Piano urbanistico si concorda con la necessità di valutare le norme tecniche del PUA con quanto evidenziato dal redattore della perizia geologica. Il PUA e le Norme Tecniche sono state già oggetto di approvazione dei vari enti preposti.

Per quanto riguarda la necessità di richiamare le norme inerenti le terre e rocce da scavo (necessità superflua), il testo di riferimento è il DPR 120/2017 che riunisce tutte le disposizioni relative alla corretta gestione di questi materiali, sia nel caso siano utilizzati come sottoprodotto sia che vengano depositati temporaneamente o che siano riutilizzati nello stesso luogo di produzione.

In particolare, le norme riunite nel decreto si occupano dei seguenti aspetti (si cita l'art. 1 – Oggetto e finalità):

“a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;

c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.”

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato Decreto, “le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
- 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterrati, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).”

Al seguente comma 3 viene esplicitato che “Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10”. Nel caso dei depositi intermedi, anche in questo caso devono essere soddisfatte alcune condizioni. Si cita pertanto il dispositivo normativo all'articolo 5:

“a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo; b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21; c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo; e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.”

Con riferimento alla gestione dei rifiuti non si rilevano criticità. Nella fase di cantiere saranno infatti gestiti secondo le corrette pratiche di smaltimento, sotto la supervisione della Direzione Lavori. Si tratterà sostanzialmente di imballaggi di materiale da costruzione e scarti di materiali. In fase di esercizio, dovranno essere valutate le singole attività che andranno a insediarsi nelle strutture in progetto.

Per quanto riguarda le quote di progetto, queste sono state attentamente valutate dai progettisti dell'intervento e verranno verificate mediante picchettazione sul sito di realizzazione dell'intervento, in fase esecutiva.

3.6 MATRICE VIABILITÀ

Preso atto della descrizione fatta al paragrafo 4.6.2 del R.A. e del successivo calcolo del traffi-

co indotto dalle nuove strutture, evidenziando il teorico incremento percentuale dei veicoli, risulta mancante il carico massimo supportato dalla strada in oggetto (Largo Ugo Neri) o qualunque altro dato di riferimento utile a comprendere quanto manca al raggiungimento della soglia di massimo utilizzo, al fine di una oggettiva valutazione, anche per futuri nuovi interventi.

Il progetto aumenta l'attrattività attuale dell'area prevedendo nuove funzioni che sicuramente costituiranno dei catalizzatori a livello di utenza e di maggiori e nuovi flussi di traffico rispetto a quelli attuali, pertanto non appare condivisibile considerare che le nuove attività sottraggano o spostino eventuali utenti o utilizzatori da altre strutture simili anche in considerazione del fatto che non si conoscono le future attività anche commerciali che verranno aperte. L'analisi del traffico esistente, inoltre, è basata su uno studio dei flussi del 2010 e pertanto i dati andrebbero aggiornati/attualizzati.

Considerando anche che la strada in oggetto era nata come circonvallazione di via Vittorio Veneto, risulta opportuno integrare il R.A. con un'analisi più completa dei flussi attualmente presenti e delle interferenze generate dalle nuove attività; in particolare vanno esaminate le possibili conseguenze nei punti di innesto di Largo Ugo Neri con le rotatorie esistenti, soprattutto nelle ore di punta, come peraltro indicate nel R.A., valutando eventuali tempi di attesa in particolare rispetto alla rotatoria di intersezione di Via Goffredo Mameli con la SS 50.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

L'intervento è in sintonia con quanto previsto dal P.R.G. e la viabilità è stata realizzata successivamente come strada interna alle lottizzazioni e non si considera quindi catalizzatori a livello di utenza, di maggiori e nuovi flussi di traffico rispetto a quelli già PIANIFICATI e previsti.

Non vi sono nuove destinazioni e le aree non sono saturate.

Per quanto riguarda il ruolo delle nuove attività nello spostamento o sottrazione di utenti nei confronti di altre attività esistenti, collegato all'incertezza progettuale riferita alla destinazione delle nuove strutture è attualmente di difficile determinazione.

L'amministrazione comunale non ha fornito il carico massimo di progetto supportato dalla strada in oggetto (Largo Ugo Neri).

Per valutare il carico massimo di traffico supportato dalla viabilità esistente, in particolare Largo Ugo Neri, in relazione all'incremento massimo attuabile (2 auto/minuto), questo risulta facilmente supportato dalla viabilità attuale prevedendo anche gli incrementi in un decennio

I dati utilizzati per l'analisi del traffico esistente sono gli ultimi nella disponibilità dell'Ammini-

strazione Comunale e sono stati adeguati.

Per aggiornare tali dati al 2021, viene qui stimata la variazione del traffico veicolare tra il 2010 e il 2021 utilizzando i dati della modellazione riportata nel documento "Allegato F – Mobilità" al PTCP della Provincia di Vicenza, approvato con DGRV n°708/2012.

In questo documento, l'analisi ha tenuto conto dell'incremento di domanda e delle principali opere di modifica della rete viaria esistente previste dalla pianificazione provinciale e regionale. Secondo quanto riportato nell'"Allegato F- Mobilità" al PTCP 2012 in oggetto "L'incremento della domanda è stato desunto dai tassi di crescita stimati nel piano generale dei trasporti del 2000. In particolare, a scopo cautelativo, si è fatto riferimento allo scenario "tendenziale" con incrementi annui del 2% per i mezzi leggeri e del 3,1% per i mezzi pesanti."

Nelle 24 ore si stimano attualmente n°3.889 ($3254 \times 1,195093$) veicoli in direzione Ovest e n°2540 ($2125 \times 1,195093$) in direzione Est.

Per quanto riguarda i flussi di traffico verso Via Mameli, le fasce orarie con maggiore traffico sono state 17.00-18.00 (n°562 veicoli ($470 \times 1,195093$)) e 18.00-19.00 (n°551 veicoli ($461 \times 1,195093$)) e a seguire 12.00-13.00 (n°429 veicoli ($359 \times 1,195093$)), 19.00-20.00 (n°336 veicoli ($281 \times 1,195093$)) e 09.00-09.30 (n°328 veicoli ($275 \times 1,195093$)).

Nella direzione opposta verso il Centro Commerciale Mega, le fasce orarie con maggiore traffico sono state 08.00-09.00 (n°269 veicoli ($225 \times 1,195093$)) e 07.00-08.00 (n°232 veicoli ($216 \times 1,195093$)) e a seguire 09.00-10.00 (n°232 veicoli ($194 \times 1,195093$)), 16.00-17.00 (n°203 veicoli ($170 \times 1,195093$)) e 17.00-18.00 (n°196 veicoli ($164 \times 1,195093$)).

L'evoluzione del traffico legato ai nuovi insediamenti commerciali in Via Vittorio Veneto e l'aumento di traffico indotto dal nuovo insediamento commerciale del PUA richiede un'analisi approfondita di tutti i flussi di traffico previsti e prevedibili in futuro; detta analisi essendo a maggiore scala, ritengo spetti all'Amministrazione comunale e non ai proponenti il PUA. Preciso che è in corso di elaborazione il PATI e che tra gli studi ambientali è inclusa quella della viabilità urbana ed extraurbana.

3.7 *MATRICE RUMORE*

Il R.A. esamina il Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Belluno individuando in quale area ricade l'intervento e i diversi livelli di protezione delle aree adiacenti affermando che l'intervento non determina situazioni di incompatibilità acustica con il contesto territoriale attuale. Tale conclusione, tuttavia, viene resa senza esplicitare alcuna valutazione previsionale di impatto acustico del progetto né in fase operativa né tantomeno in fase di cantiere.

Sembra opportuno individuare le possibili emissioni sonore generate nelle diverse fasi di at-

tuazione del PUA, compresa quella di cantiere, al fine di poter giungere ad una oggettiva valutazione di sostenibilità.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Per l'analisi delle emissioni che il progetto potrà produrre, è senz'altro opportuno distinguere la fase di cantiere da quella di esercizio.

Per quanto riguarda la fase di cantiere è possibile esprimere delle valutazioni, perché le superfici coinvolte sono note, così come le volumetrie da realizzarsi e la configurazione degli spazi esterni, nella fase di esercizio mancano ancora delle chiare indicazioni sulle attività che andranno a insediarsi nei fabbricati.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, saranno presenti nell'area sia macchinari sia attrezzature e veicoli che possono essere considerati fonti sonore.

Si tratterà, soprattutto nella prima fase di preparazione dell'area d'intervento e di realizzazione delle fondazioni e delle reti di scarico, di macchine scavatrici di diversa potenza e di autoveicoli per il trasporto e la movimentazione del materiale escavato.

Nelle fasi successive, trattandosi di una nuova edificazione e non di una ristrutturazione, non saranno effettuate lavorazioni inerenti demolizioni e rimozioni, che solitamente sono tra le più rumorose. Saranno costantemente presenti veicoli per il trasporto di materiale anche strutturale (travi, pannelli e simili), di attrezzature e autobetoniere per i getti di calcestruzzo.

È prevedibile che tutte le opere saranno svolte nelle ore diurne, pertanto si può ragionevolmente escludere che il cantiere produrrà impatti di tipo acustico durante le ore notturne.

Per la valutazione degli impatti acustici vanno presi in considerazione i seguenti aspetti:

- a sud dell'area di intervento è presente la viabilità pubblica, oltre la quale non sono presenti residenze, se non a una distanza di circa 200 m dal confine meridionale dell'ambito. Sono presenti attività commerciali, oltre la strada e a sud-est: la distanza dai confini dell'ambito è di circa 30 m, ma tra questi e la zona di intervento si frappone una fascia alberata, seppur molto rada;
- a est è presente il rio le Venghe ed è prevista dal progetto una zona a verde; la fascia alberata presente sarà mantenuta e costituirà una schermatura alla propagazione del rumore sia verso le attività della palestra Miros che verso l'insediamento residenziale a nord della palestra;
- a nord è presente il terrapieno della linea ferroviaria e, a nord di questa, la strada comunale via Cusighe;
- a ovest è presente un insediamento residenziale rappresentato da alcune residenze sparse; questo è il punto più critico per quanto riguarda gli impatti acustici, in quanto non vi sono elementi che si frappongono tra le costruzioni e l'area interessata dal PUA, quali

alberi o altri fabbricati.

3.8 RADIAZIONI IONIZZANTI

Il RA non fa alcun riferimento o alcuna analisi per il rischio radon.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE


Il radon, gas inerte e radioattivo di origine naturale, si trova ovunque nel terreno e nelle rocce, in quantità variabile. È un prodotto del decadimento nucleare del radio e, durante questo processo di decadimento, emette radiazioni ionizzanti di tipo alfa. Se inalato, è molto pericoloso per la salute umana perché le particelle alfa possono danneggiare il DNA e causare cancro al polmone.

Per quanto riguarda le fonti di contaminazione da radon, la principale sorgente di questo gas sono il suolo e i materiali edili che derivano da rocce vulcaniche (come il tufo), estratti da cave o derivanti da lavorazioni dei terreni. In quanto gas, il radon può spostarsi e sfuggire dalle porosità del terreno disperdendosi nell'aria o nell'acqua. Grazie alla forte dispersione di questo gas in atmosfera, all'aperto la concentrazione di radon non raggiunge mai livelli elevati ma, nei luoghi chiusi può arrivare a valori che comportano un rischio rilevante per la salute dell'uomo.

Il radon si distribuisce uniformemente nell'aria dei locali, mentre i prodotti derivati dal suo decadimento si attaccano alle polveri e agli altri particolati presenti che vengono respirati e/o che si depositano sulle superfici dei muri, dei mobili,... Proprio questi elementi, che si attaccano prima alla polvere e poi alle pareti polmonari, continuano a decadere e a emettere particelle alfa che possono danneggiare il DNA cellulare con possibili evoluzioni verso forme cancerogene.

La cartina rappresenta la prima mappatura delle aree a rischio radon in Veneto: la Regione ha definito aree a rischio quelle in cui almeno il 10% delle abitazioni è stimato superare il livello di riferimento di 200 Bq/m³, inteso in termini di concentrazione media annua

In figura sono rappresentate, raggruppate in classi, le percentuali di abitazioni con concentrazioni di radon superiori a tale livello di riferimento: sono aree a rischio quelle caratterizzate dai colori rosso scuro e marrone.



Mediamente si stima che il 14% delle abitazioni ubicate nei Comuni a rischio possa presentare concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento di 200 Bq/m³. Non è escluso, comunque, che abitazioni situate fuori dai Comuni a più alto potenziale, possano presentare elevate concentrazioni di radon.

Comuni a rischio radon per la Provincia di Belluno

Provincia di Belluno: Agordo; Auronzo di Cadore; Borca di Cadore; Castellavazzo; Cibiana di Cadore; Comelico Superiore; Cortina d'Ampezzo; Danta di Cadore; La Valle Agordina; Longarone; Ospitale di Cadore; Perarolo di Cadore; Rivamonte Agordino; San Nicolo' di Comelico; San Vito di Cadore; Santo Stefano di Cadore; Soverzene; Taibon Agordino; Valle di Cadore; Vodo di Cadore; Voltago Agordino.

Il Comune di Belluno non è a rischio radon

Una differente sorgente di radon può essere l'acqua potabile, nella quale il gas può essere presente con concentrazioni molto variabili.

Dato che il radon penetra negli ambienti chiusi dal suolo, attraverso fessure anche microscopiche, i livelli di radon sono generalmente maggiori nelle cantine e ai piani bassi. Preciso che il PUA non prevede la realizzazione di edifici con piani interrati.

Le variazioni sia spaziali sia temporali possono essere molto accentuate: tra edifici vicini, da giorno a notte, da estate a inverno e anche considerando le diverse condizioni meteorologiche.

A causa di queste fluttuazioni, per avere una stima precisa della concentrazione media di radon in un edificio è necessario fare una misurazione per una durata sufficientemente lunga, preferibilmente un anno.

Possibilità di intervento

Non è possibile eliminare del tutto il radon dagli ambienti in cui si vive, ma esistono alcune

operazioni che, con diversa efficacia, possono ridurre la concentrazione nei luoghi chiusi. Tra i possibili interventi si citano i seguenti:

1. Depressurizzazione del suolo, attraverso la realizzazione, sotto o accanto la superficie dell'edificio, di un pozzetto per la raccolta del radon, collegato a un ventilatore. In questo modo, si crea una depressione che raccoglie il gas e lo espelle nell'aria esterna all'edificio.
2. Miglioramento della ventilazione dell'edificio.

Nel caso in esame, trattandosi di edifici di nuova costruzione, è fondamentale adottare fin dalla realizzazione degli edifici dei criteri anti-radon. Tra questi si segnala la necessità di sigillare le possibili vie di ingresso dal suolo e la predisposizione di un vespaio di adeguate caratteristiche cui poter facilmente applicare, se necessario, una pompa aspirante.

3.9 PAESAGGIO

Il RA (pag. 91) al paragrafo "Mitigazioni" prevede "Per le opere in oggetto intese come Piano Urbanistico Attuativo andrebbe prevista un'opera di mitigazione concretizzabile in una fascia alberata lungo tutto il perimetro Nord del comparto, in corrispondenza del piede della scarpata della linea ferroviaria, e lungo il perimetro Sud, nel rispetto delle distanze delle alberature dalla viabilità comunale. In fase di progettazione esecutiva gli edifici avranno caratteristiche architettoniche omogenee." La realizzazione della fascia alberata prevista quale mitigazione è condizione per pervenire ad un giudizio di bassa significatività dell'impatto per questa componente, pertanto non si comprende l'uso del condizionale in quanto in esito alla VAS tale mitigazione andrà assunta quale elemento progettuale. Si richiama inoltre quanto sopra riportato per la componente paesaggio nell'ambito del quadro programmatico.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Si concorda sul fatto che la fascia alberata dovrà necessariamente essere realizzata per poter considerare l'impatto di bassa significatività.

3.10 CONSUMO DI SUOLO

Sottolineando che resta in capo al Comune la corretta applicazione delle direttive Regionali sul contenimento del Consumo di Suolo ed in particolare della conformità del PUA alla variante di adeguamento dello strumento urbanistico vigente ai disposti della L.R. 14/2017, risulta necessario integrare il Rapporto Ambientale con un specifico capitolo nel quale si valuta la conformità del piano con le disposizioni regionali e specificando eventualmente se l'area in oggetto viene scomputata dalla quantità massima di suolo consumabile assegnata dalla Regione al Comune di Belluno, specificando la quantità residua disponibile a seguito dell'approvazione del PUA.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

La Variante sul consumo del suolo è stata approvata in conformità alle Direttive di cui alla Legge Regionale n°14/2019.

Per quanto riguarda la quantità di suolo consumabile assegnata dalla Regione al Comune di Belluno, è stata utilizzata come fonte l'edizione 2020 della pubblicazione ARPAV "Consumo di suolo e servizi eco sistemici nella Regione Veneto".

Per i 20 comuni per i quali nel 2019 è stato rilevato il maggior consumo di suolo, la superficie interessata è complessivamente di 299 ha (pari al 38% di tutto il nuovo consumo di suolo regionale nel 2019) di cui, tra quelli noti, 94 ha circa sono dovuti alla costruzione di strade, 48 ha circa all'ampliamento di aree industriali, mentre più frammentato (quindi difficilmente quantificabile), ma non per questo meno importante, è il contributo di aree residenziali, 51 ha, e l'ampliamento di cave, 5 ha.




Fig. 14: Consumo di suolo tra il 2018 e il 2019 a livello comunale (densità dei cambiamenti; m²/ettaro, esclusi i corpi idrici); i valori in negativo sono dovuti a ripristini.

Tra questi comuni non è presente il Comune di Belluno, come neppure altri comuni della provincia di Belluno.

Le immagini e la tabella seguenti riportano rispettivamente l'andamento 2013-2019 e la situazione al 2019 del consumo di suolo – suddiviso per le province venete.




Fig. 11: Consumo di suolo nelle province del Veneto negli anni 2013-2019.

Tab. 3: Consumo di suolo in Veneto al 2019, suddiviso per provincia, in ettari e in percentuale.

Provincia	Suolo consumato (ha)	Superficie totale senza acque(ha)	Suolo consumato (%)
VR	41.100	291.235	14,1
VI	34.154	272.099	12,6
BL	10.149	359.246	2,8
TV	41.468	247.687	16,7
VE	35.721	194.878	18,3
PD	39.804	210.852	18,9
RO	15.290	159.080	9,6
Regione	217.685	1.735.076	12,5

Nella seguente tabella le superfici di suolo consumato a livello provinciale sono suddivise per consumo reversibile (12), irreversibile (11) e ripristino (R). Si nota che, per la provincia di Belluno, in consumo di suolo irreversibile è compensato dalle superfici ripristinate, mentre la superficie interessata maggiore si riferisce a un consumo reversibile (8 ha).

Tab. 4: Consumo di suolo in Veneto al 2019, suddiviso per provincia, in ettari.

Provincia	12_11	11	12	R	tot netto
VR	39	78	196	21	253
VI	23	21	120	69	72
BL	1	1	8	1	8
TV	19	31	172	22	181
VE	40	21	134	15	140
PD	20	45	78	20	103
RO	2	6	31	4	33
TOT	144	203	739	152	790

La quantità di suolo consumabile assegnata al Comune di Belluno è riportata nel documento REG CS 03 "Registro consumo di suolo" datato 29/06/2020, redatto ai sensi della L.R. 14/2017 e pubblicato sul sito del Servizio Edilizia e Urbanistica del Comune di Belluno.

Si tratta di 17,47 ha, già al netto dell'ambito del PUA e delle altre zone già pianificate come AUC, cioè Ambiti di Urbanizzazione consolidata.

In seguito all'approvazione del PUA, rimarrà quindi una quantità residua di suolo consumabile di 17,47 ha.

3.11 ASPETTI URBANISTICI E TRASPORTISTICI - VIABILITÀ CICLO-PEDONALE

Il progetto non prevede alcun collegamento con la viabilità ciclo-pedonale esistente se non la previsione di un nuovo marciapiede all'interno dell'ambito di intervento, parallelo alla viabilità distributiva interna. Non viene previsto/proposto nessun collegamento con la vicina frazione di Cusighe posta a nord dell'intervento perdendo così l'opportunità di "permeabilità" locale del territorio e creando un incentivo all'utilizzo dei veicoli a motore anche per brevi distanze, sembrerebbe più opportuno sviluppare un percorso ciclo-pedonale per tutta la lunghezza dell'affaccio su Largo Ugo Neri al posto della ristretta fascia di verde prevista dal progetto.

Si segnala, tuttavia, la presenza di una pista ciclo-pedonale sul lato opposto di Largo Ugo Neri con la previsione di un attraversamento in corrispondenza del nuovo insediamento, in un punto di scarsa visibilità per la conformazione non rettilinea della stessa strada. L'intervento dovrà garantire, attraverso tutti gli accorgimenti possibili, la sicurezza di pedoni e ciclisti in

fase di attraversamento prevedendo ad es. segnaletica semaforica a chiamata o altri interventi.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Le osservazioni riguardano aspetti di natura generale in corso di valutazione con l'adozione del nuovo strumento di pianificazione e non afferenti alla specifica progettazione di piano urbanistico.


Data la presenza lungo Largo Ugo neri di una pista ciclo-pedonale non si è ritenuto di doverne prevedere una parallela anche lungo il lato opposto della carreggiata.

Il passaggio pedonale previsto con il Piano, non è affatto in un punto di scarsa visibilità e non è immaginabile in altra posizione posto che serve l'area in corrispondenza del limite del marciapiede. Dato che tutto il PUA si affaccia su largo Ugo Neri là dove questo accenna ad una leggera curvatura, porlo in altra posizione non cambierebbe di fatto nulla, salvo costringere ad un percorso che porti lontano dal limite del PUA costringendo alla realizzazione di un lungo marciapiede in area non di proprietà e forse anche ad un ponticello sul Rio che non si ritiene in nessun modo giustificabile. Né è davvero immaginabile un continuo flusso di pedoni e/o di ciclisti posto che l'area rimane prevalentemente produttiva terziaria, servita da largo parcheggio e l'ipotesi e le superfici commerciali, sono, come detto, marginali rispetto alla destinazione prevalente e da considerarsi come ipotesi aggiuntiva nei limiti molto contenuti e relativi ad ogni singolo fabbricato e quindi non unibili se non a due a due, il che significa che quand'anche si riuscisse/si volesse assecondare l'idea di ricavare spazi commerciali essi devono intendersi tali da non richiamare un flusso di gente significativo, perché verosimilmente ogni attività commerciale sarebbe collegata all'attività produttiva svolta nel singolo capannone.

Per quanto riguarda un collegamento con la vicina frazione di Cusighe si evidenzia che la stessa frazione è separata dall'area del PUA dalla presenza della ferrovia che si impone anche per il fatto che si pone su un rilevato. L'area del PUA non può in nessun modo interessare l'area di competenza delle ferrovie, né può programmare, ipotizzare e tanto meno progettare nell'ambito del Piano Attuativo alcun intervento che interessi aree non interne al perimetro del PUA. Oltre al fatto che non è competenza del proponente il Piano di proporre e realizzare tali collegamenti, è forse utile evidenziare che un collegamento esiste già attraverso il sottopasso della ferrovia a distanza di circa 500 metri posto in posizione baricentrica rispetto all'area interessata dalla frazione che gravita appunto su questo passaggio essendo, di fatto, significativamente spostata verso ovest. Là dove, invece (e similmente, la contigua frazione di Sargnano gravita su altra arteria che scende a collegare largo Ugo Neri. Per questo non pare esistere di fatto (oltre che la possibilità di proporre e realizzare un collegamento) nemmeno una reale necessità in tal senso e quindi non si dà in nessun modo il caso della

perdita di una opportunità di permeabilità locale.

In merito alla realizzazione di un collegamento verso nord, quindi verso l'abitato di Cusighe, in modo da facilitare il raggiungimento a piedi o in bicicletta dell'area da parte degli abitanti del borgo si descrive una possibilità esterna al PUA che dovrebbe in caso essere considerata e programmata dall'Amministrazione comunale. L'ipotesi si trova comunque lontana dal contesto del PUA.



Questo collegamento può essere previsto solo in corrispondenza dei sottopassi ferroviari esistenti, entrambi a ovest dell'ambito del PUA, che permettono già oggi di oltrepassare in sicurezza la ferrovia. Il sottopasso a est è anche carrabile e permette l'accesso alle residenze confinanti con l'area del PUA, quello a ovest, di fronte all'incrocio tra via Cusighe e via G. Dassi, è solo pedonale. Basandosi sulle infrastrutture già presenti, cioè i sottopassi, la viabilità secondaria e i collegamenti pedonali e/o ciclabili, la soluzione migliore è quella di creare il collegamento nord-sud utilizzando il sottopasso pedonale di fronte all'innesto di via G. Dassi. In questo caso, infatti, i pedoni e le biciclette potrebbero percorrere la stradina sterrata esistente (evidenziata in rosso nella seguente foto aerea), attraversare Largo Ugo Neri e transitare quindi sul marciapiede attiguo alla corsia sud della strada comunale.

A nord sono presenti in prossimità del sottopasso ferroviario un passaggio pedonale e una fermata del trasporto pubblico urbano (foto seguente, vista da ovest; la freccia indica il sottopasso).



Per quanto riguarda lo sbocco a sud, va rilevato che manca un idoneo collegamento tra l'innesto della strada sterrata su Largo Ugo Neri (a sinistra, nella foto seguente) e l'attraversamento pedonale esistente qualche decina di metri a est, che permette a pedoni e ciclisti di raggiungere la pista ciclabile lungo il lato sud della strada. Ne consegue che pedoni e ciclisti dovrebbero percorrere contromano alcuni metri della strada comunale o transitare nell'attiguo prato, fino a raggiungere l'attraversamento pedonale, come del resto viene già fatto oggi.



Per quanto riguarda il collegamento dell'ambito del PUA con la pista ciclopedonale esistente lungo la viabilità pubblica, si rimanda a quanto di seguito scritto nel paragrafo riguardante il trasporto pubblico.

3.12 TRASPORTO PUBBLICO

In generale si richiama la necessità di supportare la progettazione e pianificazione degli insediamenti a forte attrazione/generazione di domanda di trasporto, come le attività commerciali, con adeguate politiche di rafforzamento del trasporto pubblico e collettivo. Si rileva che nell'ambito di progetto non sono state previste alcune aree per le fermate del trasporto pubblico locale.

Si segnala l'opportunità che il progetto garantisca una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle aree a verde e parcheggio in modo da garantire in futuro la possibilità di realizzare un golfo di fermata per il trasporto pubblico urbano attraverso una diversa configurazione delle aree a standards presenti.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Si terrà conto dell'osservazione nella fase della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione delle opere

Si rileva che, all'attualità, non è presente una linea di trasporto pubblico urbano che transita per Largo Ugo Neri. Nel sottostante estratto della mappa delle linee urbane della città di Belluno si nota, infatti, che l'area di intervento si trova nella zona compresa tra la strada percorsa dalla linea Verde a sud e quella percorsa dalla linea Rossa a nord. Si concorda peraltro con la necessità di prevedere spazi per la realizzazione di fermate del trasporto pubblico urbano, nel caso l'Amministrazione comunale intendesse ampliare l'offerta di trasporto pubblico.

La fermata sul lato Nord della carreggiata può essere realizzata in corrispondenza dell'area a verde prevista a sud-ovest dell'ambito del PUA, con la contemporanea previsione di un percorso pedonale che permetta di raggiungere la zona dei parcheggi e quindi le attività nei costruenti fabbricati.

Sul lato opposto della carreggiata si può prevedere la fermata di fronte al passaggio pedonale già in progetto, ma verrebbe a trovarsi proprio di fronte all'accesso carrabile all'ambito del PUA, con conseguenti interferenze per quanto riguarda il passaggio dei veicoli. Sarebbe di conseguenza auspicabile la realizzazione di un secondo passaggio pedonale presso la zona a verde nella parte ovest dell'ambito.

Questo attraversamento pedonale della carreggiata e il nuovo percorso pedonale dovranno avere caratteristiche tali da permettere in sicurezza anche il passaggio delle biciclette, in modo da creare un collegamento tra l'ambito del PUA e la pista ciclabile presente lungo il lato sud di Largo Ugo Neri.

Si rileva, però, che la fermata andrebbe a occupare terreni esterni all'ambito del PUA e che,

di conseguenza, le ditte committenti il Piano Urbanistico non sono nella posizione di poter effettuare delle scelte in tal senso.



Per quanto riguarda la flessibilità richiesta in merito all'utilizzo delle aree a verde e a parcheggio, una logica conseguenza dell'utilizzo di una parte dell'area a verde per la realizzazione della fermata della linea urbana è la necessità di reperire una pari superficie all'interno del PUA. Questa può essere individuata lungo il confine nord dell'ambito, ricavando una fascia che dovrà essere esclusa da opere di pavimentazione e sarà viceversa interessata dalla piantumazione di arbusti ed essenze erbacee.

3.13 ASPETTI GENERALI - IMPATTI CUMULATIVI E SINERGICI

Sembra opportuna una più puntuale definizione degli aspetti ambientali e dei relativi impatti legati alla fase di cantiere, scarsamente trattata all'interno del R.A., almeno per quanto riguarda gli scenari viabilistici e trasportistici, del rumore, delle eventuali polveri e dei rifiuti generati per l'attuazione del PUA.

Si sottolinea, inoltre, che nel R.A. non vengono effettivamente valutate le ragionevoli alternative da individuare alla luce degli obiettivi del piano e si precisa che tali alternative non sono determinate solo da differenti localizzazioni. Nel R.A., infatti, si tratta la questione con non sufficiente approfondimento affermando soltanto che le alternative sono costituite dall'opzione zero (ovvero lo stato di fatto) e lo stesso PUA per il quale non esiste un'ulteriore alternativa

se non una riduzione di volume ritenuta impercorribile.

Una carenza rilevante del RA è relativa agli impatti cumulativi e sinergici (elemento dovuto e necessario per la VAS ai sensi allegati I e VI alla parte seconda del D.lgs. 152/06), con particolare riferimento alla fase di cantiere, nella quale sono attesi i maggiori impatti.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Per quanto riguarda la fase di cantiere, le buone pratiche da adottare per tutelare l'ambiente durante le attività di cantiere, riguardano principalmente le seguenti tematiche:

- inquinamento acustico
- emissioni in atmosfera
- risorse idriche e suolo
- terre e rocce da scavo
- depositi e gestione dei materiali
- rifiuti

ripristino dei luoghi

In generale, gli accorgimenti da adottare in cantiere per ridurre l'inquinamento acustico sono:

- localizzare degli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- preferire le lavorazioni nel periodo diurno e programmare lo sfasamento temporale delle lavorazioni più rumorose;
- spegnere i motori nei casi di pause apprezzabili;
- rispettare la manutenzione e il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
- utilizzare barriere acustiche fisse o mobili.
- Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, tra le principali misure di mitigazione da mettere in pratica durante la gestione di un cantiere si citano:
 - effettuare, soprattutto nei periodi più secchi, una periodica bagnatura delle pavimentazioni;
 - coprire con teli i cumuli di materiale pulverulento;
 - evitare le demolizioni durante le giornate ventose;
 - mantenere la viabilità di cantiere pavimentata pulita (ad esempio attraverso l'impiego della spazzatrice);
 - utilizzo di veicoli omologati con emissioni rispettose delle normative europee.

La tutela della risorsa idrica e del suolo è legata alla gestione delle acque che circolano all'interno del cantiere e a quelle che si producono con le lavorazioni.

Per evitare contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, è opportuno:

- effettuare il rifornimento dei mezzi su pavimentazione impermeabile;
- controllare la tenuta dei tappi dei bacini di contenimento;
- tenere sempre a disposizione il kit anti-sversamento;
- in caso di lavori in corsi d'acqua lavorare in periodi di magra;
- ridurre l'approvvigionamento idrico da acquedotto e preferire il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere (ove possibile).

In generale, i principali accorgimenti da adottare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo sono:

- lo stoccaggio di terreno vegetale deve avvenire in cumuli di massimo 2 metri di altezza per conservarne le caratteristiche al fine di poterlo riutilizzare nelle opere di recupero dopo il ripristino delle aree;
- i cumuli devono essere gestiti in modo da evitarne il dilavamento e la dispersione di polveri (con copertura o inerbimento);
- il trasporto dovrà essere effettuato tramite mezzi coperti.

Per i vari materiali che necessitano di essere stoccati in cantiere (materie prime, rifiuti...) è opportuno attuare modalità di gestione che garantiscano la separazione netta fra i vari cumuli o depositi. Nello specifico, è opportuno:

- depositare gli inerti in modo da evitare spandimenti nei terreni che non saranno oggetto di costruzione;
- evitare spandimenti degli inerti nel reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;
- stoccare in sicurezza le sostanze pericolose evitando il loro deposito a cielo aperto;
- conservare in cantiere le schede di sicurezza;
- separare i materiali tolti d'opera dai rifiuti.

I rifiuti in cantiere devono essere stoccati nell'area destinata a deposito temporaneo, ma è bene richiamare alcuni punti importanti:

- i rifiuti devono essere separati per codice CER;
- devono essere stoccati in contenitori idonei per funzionalità e capacità e identificati con apposita cartellonistica;
- eventuali ditte in subappalto dovranno essere formate sulle modalità di gestione dei rifiuti all'interno del cantiere.

Ripristino dei luoghi: al termine delle lavorazioni, il cantiere verrà smantellato e le aree utilizzate come cantiere e campi base dovranno essere ripristinate tramite:

- verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione dei suoli;
- ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza.

Per il progetto in oggetto, si procede con l'analisi delle potenziali interferenze in fase di cantiere con le componenti ambientali, specificando che per ciascuna componente dovranno essere adottate le misure citate in precedenza in questo capitolo.

3.14 MONITORAGGIO

Il RA propone di monitorare le componenti ambientali “viabilità” e “acque”, per le quali sono possibili impatti significativi e per la verifica degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Si ritiene necessario che la realizzazione delle campagne di misurazione dei flussi veicolari e della qualità delle acque sia preceduta da un confronto con la competente Agenzia per l'Ambiente, ai fini di concordare metodiche e periodi che diano risultati significativi per le rispettive matrici.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Per la redazione del PAT sono in corso, su incarico dell'Amministrazione comunale, campagne di misurazione dei flussi veicolari per le viabilità urbane di maggiore rilevanza.

Per quanto riguarda i costi di esecuzione e la responsabilità del monitoraggio, si evidenzia che, a seguito dei titoli abilitativi esecutivi, dovrà essere concordato con le ditte committenti il PUA oggetto della valutazione ambientale e l'Amministrazione comunale, previo un confronto con la competente Agenzia per l'Ambiente, ai fini di concordare metodiche e periodi che diano risultati significativi per le rispettive matrici, l'onere del carico economico.

3.15 REFUSI E IMPRECISIONI

Infine si segnalano alcuni possibili refusi o imprecisioni:

il RA afferma, al capitolo 5, che la valutazione degli impatti viene effettuata rispettando i criteri per la verifica di assoggettabilità definiti dall'allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. considerando alcuni aspetti quali probabilità, durata, frequenza, reversibilità, ecc. per i quali, però, non viene data evidenza nella valutazione. Questa affermazione pare un refuso visto che

il RA è redatto per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

nella tabella valutativa a pag. 104 del R.A. sono presenti alcune incongruenze ad es. Nei “Modelli insediativi, struttura urbana”, ecc. l’azione di piano di “Realizzazione di viabilità pedonale, dotazione di aree verdi e parcheggi” genera l’impatto atteso di “un corretto smaltimento delle acque nere e bianche e l’incremento di traffico e dei fattori emissivi in termini di inquinamento acustico e atmosferico” a fronte di una mitigazione/compensazione che prevede “per lo smaltimento delle acque nere sono stati giudicati ancora utilizzabili la rete e il depuratore comunale”.

CONTRODEDUZIONI DEL VALUTATORE

Si confermano i refusi che comunque in quanto tali non inficiano il rapporto ambientale nel suo complesso.

Belluno, 05 maggio 2021

Dottore agronomo
Gianni Serragiotto

(firmato digitalmente secondo la normativa vigente.
Certificato emesso dall'Ente Certificatore "InfoCert")

N. di Repertorio.

N. di Raccolta.

CONVENZIONE

Repubblica Italiana

L'anno, il giornodel mese di (.....);

Avanti di meNotaio in, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente infrascritto espressamente e concordemente rinunciato con il mio consenso.

Sono presenti:

Il signor

- Roberto De Gasperin nato il _____ a

_____,'

residente a Belluno in Via

_____, c.f.

_____, in qualità

_____ di seguito denominato come "Ditta proponente il P.U.A."

- _____ nato a

_____, il giorno _____,'

domiciliato per la carica a Belluno, Piazza Duomo 1, che

interviene al presente atto non in proprio ma quale Dirigente del Settore Territorio (*oppure p.i. funzionario delegato dal Dirigente del Settore Territorio*) del COMUNE DI BELLU-NO - Ente Territoriale di diritto pubblico, con sede a Belluno, Piazza Duomo numero civico 1, Codice Fiscale numero 00 13255 025 2, autorizzato al presente atto in virtù dei vigenti poteri conferitigli dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente statuto del Comune di Belluno.

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo
premessi che:

- la Ditta proponente il Piano Urbanistico Attuativo (in seguito P.U.A.) è proprietaria dell'area, come meglio identificata con colore giallo nell'estratto catastrale, che debitamente firmato, si allega (allegato n°1), sita in Comune di Belluno, distinta dai mappali 109, 685, 686, 687, 688, 711, 714, 717, 719, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837 del foglio 31; e parte dei mappali 712, 713, 612, 616, 622 del foglio 31 oltre che i mappali 1200, 1203, del foglio 47;
- i terreni distinti dai mappali 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 712 (parte), 713 (parte), 612 (parte), 616 (parte), 622 (parte), del foglio 31 sono di proprietà del Comune di Belluno, inclusi nell'ambito del P.U.A. e già espropriati per la realizzazione del tratto di strada interna della Veneggia;

- il tratto di strada interna della Veneggia è stato realizzato dal Comune come opera infrastrutturale di portata e interesse generale, ancorché attraversasse per intero l'area soggetta ad obbligo di redazione del piano attuativo;
- tale infrastruttura, per la quale si rende necessario intervenire su porzioni di essa a completamento di alcune aree marginali tra la strada realizzata e le aree di proprietà della Ditta proponente il P.U.A., si configura come opera di urbanizzazione a servizio del Piano ma - essendo eseguita dal Comune con propri finanziamenti e dopo l'esproprio delle aree - non conteggiata ai fini dello scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione;
- l'area di proprietà della Ditta proponente il P.U.A, è classificata dal vigente P.R.G. come zona territoriale omogenea "D" suddivisa in azzonati D.PT - Produttiva e Terziaria, D.VP - Verde Pubblico;
- l'intera area soggetta a Piano attuativo risulta avere una superficie territoriale rilevabile dallo strumento urbanistico pari a mq 24.807,00;
- la Ditta richiedente il P.U.A. in data 12/11/2018 propone l'approvazione del P.U.A. su terreni di proprietà allargati all'inclusione dei mappali 712 (parte), 713 (parte), 612

(parte), 616 (parte), 622 (parte) del foglio 31 di proprietà comunale;

- l'ampliamento con inclusione dei mappali sopra citati è proposto per permettere di raccordare le quote tra la strada esistente e i lotti privati;
- la superficie dell'ambito proposto dalla Ditta, modificato a seguito delle predette inclusioni è pari a **mq 24.807,00** di superficie territoriale rilevabile dallo strumento urbanistico vigente;
- la superficie fondiaria è pari a **mq 14.527,19** articolata in cinque lotti opportunamente dimensionati, la superficie coperta è pari a **mq 6.702,00**, la superficie a verde pubblico collocata parte ai margini della strada interna della Veneggia, e parte in due aree ben distinte ad ovest e ad est dell'area di intervento di mq 5.657,11, la superficie a parcheggio pubblico distribuita in 3 parcheggi è pari a mq 2.372,08;
- il P.U.A. proposto è stato adottato dalla Giunta Comunale - ai sensi dell'art.20 comma 1, della L.R. 23/04/2004 n.11 e successive modifiche ed integrazioni con deliberazione n. 188 del 14/10/2019;
- il suddetto P.U.A. è stato depositato presso la segreteria del Comune dal 12/11/2019 al 22/11/2019 e che successivamente non sono pervenute opposizioni o osservazioni;

- il suddetto P.U.A. è stato approvato ai sensi dell'art.20, comma 4 della L.R. 23/04/2004 n.11 e ss. mm. ii. dalla Giunta Comunale con deliberazione n. _____ del _____ e come previsto dal comma 8 del succitato art.20 è entrato in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune del provvedimento di approvazione, ossia il _____

Tutto ciò premesso i componenti mi dichiarano e convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione e presupposto di applicazione delle clausole in essa contenute.

Art. 2 - CONFORMITÀ DEL P.U.A.

La Ditta proponente il P.U.A., che presta al Comune di Belluno la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà e disponibilità delle aree indicate in premessa e che dichiara e garantisce sotto la sua responsabilità che a tutt'oggi non risultano altri frazionamenti approvati dall'Ufficio del Territorio relativamente alla aree in oggetto oltre a quanto indicato in premessa e si impegna per se e gli aventi diritto a qualsiasi titolo, a dare attuazione al P.U.A, in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, ai disposti di cui al-la presente convenzione e secondo gli elaborati progettuali redatti

dall'arch. Alberto Lazzaretti, secondo la Relazione Geologica e Geotecnica redatta dal geologo dott. Matteo Isotton, secondo la Relazione di Clima Acustico redatta dall'ing. Fausto Paganin, dalla relazione sulla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta dal dott. agr. for. Gianni Serragiotto, depositati presso il Comune e dei quali si allegano, previa sottoscrizione, le tavole A201-01 "Estratto PRG vigente e delimitazione ambito: calcolo degli standards, verifica modificazione del perimetro (ai sensi della L.R. 61/85), sovrapposizioni con piano quotato ed estratto catastale" e A202-02 "Planimetria generale di progetto con indicazioni planivolumetriche", omessane la lettura nelle loro parti leggibili per espressa concorde volontà dei comparenti, affinché ne formino parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n° _____).

Art. 3 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ

La Ditta proponente il P.U.A dichiara di essere proprietaria dell'area interessata dal P.U.A. oggetto della presente convenzione, in particolare è proprietaria dell'area sita in Comune di Belluno, distinta al foglio 31, mappali 717, 719, 711, 824, 826, 828, 830, 832, 686, 687, 685, 688, 714, 822, 734, 836, 109, al foglio 47 i mappali 1203, 1200, come meglio identificati, secondo i dati riportati nella domanda e di avere inoltre titolo, come da provvedimenti citati nelle premesse, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Nel contempo il Comune di Belluno autorizza la Ditta proponente ad intervenire sui mappali 712 (parte),

713 (par-te), 612 (parte), 616 (parte), 622 (parte) del foglio 31, e i mappali 1201 (parte), 1205 (parte), del foglio 47, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e infrastrutture previste dal P.U.A., ancorché non conteggia-te, né conteggiabili come aree da cedere al Comune essendone lo stesso già proprietario.

Art. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta proponente il P.U.A si obbliga, per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, a realizzare e cedere al Comune **nonchè, come disposto al punto 4 della delibera di giunta n.188/2019, assoggettare all'uso pubblico limitatamente alla sola superficie a standard V03** le sottoelencate opere di urbanizzazione primaria nonché le relative aree. Il P.U.A. prevede di ricavare all'interno dell'ambito definito negli elaborati di progetto le seguenti superfici da adibire a standards pubblici:

Spazi a verde pubblico	mq 5.657,11
Spazi a parcheggio pubblico	mq 2.372,08
Complessivamente	mq 8.029,19

di cui spazi a verde, già di proprietà comunale, pari a mq 369,05 [individuati nelle Tavole di progetto come V4 di mq 150,34 e V5 di mq 218,71] e spazi a parcheggio pubblico, già di proprietà comunale, pari a mq 37,13 [individuati nelle Tavole di progetto come P5 di mq 30,18 e P6 di mq 6,95].

Aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione primaria (standards verde e parcheggio pubblico):

Spazi a verde pubblico	mq 1.740,36
Spazi a parcheggio pubblico	mq 2.334,95
Complessivamente	mq 4.075,31

La viabilità di progetto si svolge su una superficie complessiva di **mq 2.250,62** area interessata da opere di urbanizzazione consistente in viabilità e percorsi pedonali.

Aree da cedere al Comune di Belluno per opere di urbanizzazione primaria (strade e marciapiedi):

tratti di strada e marciapiedi	mq 1999,80
--------------------------------	------------

Aree da assoggettare ad uso pubblico in attuazione a quanto disposto al punto 4 della delibera di giunta n.188/2019 per opere di urbanizzazione primaria (standards verde pubblico V03)

Spazi a verde pubblico	mq 3.547,70
-------------------------------	--------------------

Complessivamente la Ditta proponente il P.U.A. reperisce, cede ed assoggetta ad uso pubblico al Comune di Belluno, per opere di urbanizzazione primaria (Verde, Parcheggio Pubblico e Viabilità) mq 9.622,81 (3.547,70 + 4.075,31 + 1.999,80).

Reti tecnologiche:

- fognatura - acque nere;
- fognatura - acque meteoriche;
- fognatura - vasche di laminazione - acquedotto;

- illuminazione pubblica;
- rete elettrica;
- rete telefonica/dati;
- rete gas-metano

nelle misure definite negli elaborati grafici e computo metrico da confermare con il progetto definitivo, il relativo computo metrico estimativo ed infine il collaudo.

Si prevede l'allacciamento alle pubbliche reti esistenti evidenziate nell'elaborato A205 "Schemi delle infrastrutture a rete".

Alle opere di urbanizzazione e alle relative aree si attribuisce il seguente valore venale:

a) costo delle opere di urbanizzazione primaria, come da computo metrico estimativo:		€ 761.010,56
b) valore delle aree di proprietà della Ditta lottizzante da assoggettare ad uso pubblico mq 3.547,70 x €/mq 1,00:		€ 3.574,70
c) valore delle aree di proprietà della Ditta Lottizzante da cedere al Comune mq [mq 4.075,31 (verde e parcheggio)+ mq 1.999,80 (strada e marciapiedi)]x €/mq 15,00		€ 91.126,65
Per un totale di		€ 855.711,91

Complessivamente le suddette opere di urbanizzazione primaria hanno un valore stimato di € 761.010,56 (sette-centosessantunomiladieci/56) somma da confermare e/o rivedere con il progetto definitivo, il relativo computo metrico estimativo, la contabilità dei lavori e il collaudo.

L'eventuale eccedenza di oneri di costruzione relativi alle opere di urbanizzazione primaria verrà corrisposta prima del ritiro dei permessi di costruire dei fabbricati secondo gli importi tabellari vigenti a quel momento, la Ditta proponente il P.U.A. si impegna alla rendicontazione ed eventuale conguaglio del contributo di costruzione dovuto.

Nel caso invece che il valore delle opere superi gli importi tabellari, il Comune nulla dovrà alla Ditta proponente a titolo di conguaglio.

La Ditta proponente il P.U.A. si impegna a realizzare e far realizzare le suddette opere di urbanizzazione primaria conformemente alle normative di settore, attenendosi alle prescrizioni e indicazioni di carattere tecnico o tipologico che potranno essere date, anche in corso d'opera, dai competenti Settori o Enti, i cui pareri risultino necessari per il rilascio dei provvedimenti abilitativi comunque denominati.

Relativamente alle eventuali porzioni di reti tecnologiche pubbliche o di uso pubblico ricadenti in aree e/o strade private, la Ditta proponente si impegna a costituire apposita servitù per una fascia non minore a m 2,00 in asse con la tubazione, a favore del Comune di Belluno.

Tale servitù dovrà essere istituita con l'atto di cessione delle aree di urbanizzazione secondaria e dovrà essere trascritta nel Registro dei Beni

Immobiliari per ciascun lotto interessato e presentata in fase di richiesta dello svincolo delle garanzie fidejussorie.

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Non è prevista l'esecuzione di alcuna opera di urbanizzazione secondaria; gli oneri saranno interamente corrisposti prima del ritiro dei titoli abilitativi dei fabbrica-ti secondo gli importi tabellari vigenti a quel momento.

Art. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all' art. 4 avverrà secondo le seguenti modalità:

- scarifica e delimitazione delle sedi stradali, dell'area di parcheggio e degli spazi e percorsi pedonali, scavi, posa in opera dei manufatti interrati (condotte fognarie, di adduzione acqua potabile e impianto estinzione incendi, tubazioni e pozzetti per impianto di illuminazione, fornitura gas metano e relativi allacciamenti alla rete generale, cavi per telefonia/dati, pozzetti e caditoie per smaltimento acque meteoriche, vasche di laminazione), ritombamento e predisposizione di sottofondo stradale per transito provvisorio di mezzi di cantiere, modellazione delle aree di verde pubblico;
- opere di finitura relative alla pavimentazione della sede stradale, dei parcheggi, alla finitura dei marciapiedi, degli spazi e percorsi

pedonali, e relative cordonature, predisposizione degli elementi emergenti relativi all'illuminazione, alla segnaletica stradale orizzontale e verticale, agli idranti e alle eventuali recinzioni su spazi pubblici, realizzazione della segnaletica stradale a vernice, inerbimento e piantumazione delle essenze vegetali, (arbusti, siepi e alberi) delle aree di verde pubblico.

La ditta proponente il P.U.A. si obbliga, per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, ad iniziare le suddette opere di urbanizzazione e ad ultimarle nei tempi riconosciuti dalla normativa vigente.

Qualora la ditta proponente il P.U.A. non provveda nei termini previsti dalla presente convenzione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in progetto per inedia e non per oggettive documentabili e condivisibili ragioni, il Comune si riserva la facoltà:

a) di provvedere direttamente all'esecuzione delle stesse, in sostituzione della ditta proponente il P.U.A. ed a spese della stessa, rivalendosi nei modi e termini di legge, previa messa in mora con preavviso non inferiore a 90 giorni;

b) di revocare l'autorizzazione relativa al piano attuativo ed il permesso di costruire ad eseguire le opere di urbanizzazione.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Ditta proponente il P.U.A..

ART. 7 - SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 4 della presente convenzione ed ai sensi dell'art. 16 del D.P.R.06/06/2001 n° 380, dell'art. 86 della Legge Regionale 27/06/1985 n. 61 e dell'art. 31 della L.R. 23/04/2004, n° 11, per il rilascio dei titoli edilizi relativi ai fabbricati, non sarà dovuto il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 6.6.2001, n° 380, afferente gli oneri di urbanizzazione primaria, fino ad un importo di **€ 855.711,91 (ottocentocinquantacinquemilasettecentoundici/91)** pari al valore delle aree e delle opere di urbanizzazione primarie, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 31 della Legge Regionale 23/04/2004 n° 11, importo da confermare e/o rivedere con la contabilità dei lavori e con il collaudo.

I relativi oneri di costruzione di cui sopra, verranno determinati sulla base degli importi tabellari vigenti al momento del rilascio dei titoli edilizi relativi alla realizzazione degli edifici, le eventuali eccedenze rispetto al valore sopraindicato di **€ 855.711,91 (ottocentocinquanta-cinquemilasettecentoundici/91)** o quello rivisto, dovranno essere corrisposte prima del ritiro del permesso di costruire.

ART. 8 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARI

Il contributo del costo di costruzione di cui all'art.16 del D.P.R. 06/06/2001 n.380, sarà determinato sulla base delle tariffe in vigore al momento del rilascio dei Permessi di Costruire relativi alla realizzazione degli edifici.

Il pagamento avverrà secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

ART. 9 - CONTRIBUTO PER COSTO DI COSTRUZIONE

Il contributo di costruzione di cui all'art. 16 comma 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 inerente il costo di costruzione, sarà determinato sulla base delle tariffe in vigore al momento del rilascio dei permessi di costruire relativi alla realizzazione dei singoli fabbricati.

Il pagamento avverrà secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal Comune.

Art. 10 - COLLAUDO

Il Comune, su richiesta della Ditta proponente il P.U.A, sottoporrà ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle relative norme regolamentari di attuazione, a collaudo in corso d'opera tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti art.4, oggetto di convenzione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta medesima.

La Ditta proponente il P.U.A. richiederà al Comune la nomina del collaudatore prima dell'inizio dei lavori.

Per tale collaudo il Comune si avvale degli Uffici Tecnici Comunali o di liberi professionisti iscritti all'Albo regionale dei Collaudatori, scelti dall'Amministrazione Comunale fra una terna indicata dagli Ordini Professionali o secondo modalità stabilite dalla stessa Amministrazione

Comunale o comunque con le procedure previste dalla vigente normativa di settore.

Se nel termine di cui al primo comma il Comune non procede al collaudo richiesto, la Ditta proponente il P.U.A potrà nominare un proprio collaudatore analogamente abilitato, la cui certificazione tiene luogo ad ogni effetto del collaudo definitivo; nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, la Ditta proponente il P.U.A dovrà comunicare l'avvenuta nomina del collaudatore all'Amministrazione affinché la stessa non provveda più al riguardo, dichiarando contestualmente di accettare la certificazione del collaudatore nominato dalla Ditta proponente.

Tutte le spese di collaudo e compresa la maggiorazione per il collaudo in corso d'opera, sono a carico della Ditta proponente il P.U.A. Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione di quanto stabilito dalla presente convenzione saranno definite secondo le procedure previste dalla vigente normativa per le Opere Pubbliche.

La Ditta proponente il P.U.A si impegna ad effettuare, assumendo a proprio carico tutte le spese, le modifiche ed i completamenti necessari secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Comune. Qualora il Comune dovesse rimanere inerte, la Ditta proponente si impegna comunque a effettuare dette eventuali modifiche e/o completamenti fermo restando che il Comune, decorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione della certificazione del collaudatore, non potrà

intervenire con richieste ulteriori né sindacando le risultanze del collaudo.

Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza da parte della Ditta proponente il P.U.A., il Comune provvede d'ufficio con spese a carico della Ditta medesima.

Art. 11 - MANUTENZIONE DELLE OPERE.

Durante l'attuazione delle opere previste nel P.U.A. di cui all'art. 4 e fino alla consegna di cui al successivo art. 17, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione e all'uso della lottizzazione, sono a totale ed esclusivo carico della Ditta proponente il P.U.A.

Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni, come attestato in sede di collaudo, si applicano le disposizioni di cui ai tre ultimi commi del precedente art. 10.

Successivamente alla consegna al Comune di Belluno delle succitate aree e delle opere di urbanizzazione primaria, tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, sia della pavimentazione che degli impianti e reti infrastrutturali fuori terra o interrati, o comunque tutti gli interventi edilizi necessari per il mantenimento della loro funzionalità, nonché l'erogazione dei servizi di illuminazione, la pulizia e lo sgombero neve, competeranno e saranno completamente a carico della Amministrazione Comunale o dei suoi aventi causa, sollevando la Ditta

proponente il P.U.A. da qualsiasi responsabilità ed incombenza al riguardo.

Fanno eccezione le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria **del verde pubblico V3, come individuato nell'elaborato di PUA A207 in prossimità del Rio Le Venghe**, del previsto bacino di laminazione, degli invasi diffusi distribuiti lungo la strada di lottizzazione e delle opere di scarico da questi e fino al collettore pubblico, che dovranno essere sostenute dal Consorzio proponente per un periodo di anni 5 a partire dalla data di cessione delle stesse al Comune.

Il Consorzio proponente darà comunicazione al Comune, almeno 10 giorni prima del periodo di effettuazione delle opere previste, indicando i lavori da eseguire. Al fine di assicurare il regolare svolgimento di tali operazioni, il Consorzio proponente presterà specifica garanzia finanziaria secondo quanto previsto al successivo art. 19, quantificata forfettariamente in 1.000€/anno, che per il periodo previsto di 5 anni, ammonta a un importo totale di 5.000€.

Art. 12 -VALIDITA' DEL P.U.A.

Il P.U.A., come previsto dall'8° comma dell'art. 20 della L.R. 23/04/2004, n° 11, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune del provvedimento di approvazione.

Ai sensi del 9° comma del succitato art. 20, il P.U.A. ha efficacia per dieci anni, dalla data di entrata in vigore, rimanendo fermo a tempo

indeterminato soltanto l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel Piano stesso.

Ai sensi del 11° comma del succitato art. 20, entro sessanta giorni dalla scadenza del suddetto termine decennale, sarà possibile richiederne la proroga per un massimo di anni cinque.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI E NORMATIVE URBANISTICHE

L'entrata in vigore delle nuove previsioni e normative urbanistiche o di carattere generale con rilevanza anche per gli aspetti urbanistici-edilizi, comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse e/o il suo adeguamento "ope legis" o con atto formale, salvo che i lavori di urbanizzazione siano già stati iniziati.

Art. 14 - PERMESSI DI COSTRUIRE RELATIVI AI FABBRICATI.

I titoli abilitativi relativi alla costruzione dei fabbricati potranno essere rilasciati dal competente Servizio Edilizia Privata nel rispetto della normativa urbanistica in vigore, di quanto previsto dal P.U.A. e dalla presente convenzione, successivamente alla determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Servizi alla Città di approvazione del collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 4, come definito dall'art.6.

La presentazione delle segnalazioni certificate di agibilità degli edifici sarà subordinata all'ultimazione dei lavori ed alla determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Servizi alla Città di approvazione del collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4.

Eventuali segnalazioni certificate di agibilità presentate in assenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, verranno immediatamente dichiarate improcedibili.

Art. 15 - VIGILANZA.

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza al progetto approvato allegato alla domanda presentata al Comune.

Qualora siano riscontrate difformità, il Dirigente competente diffiderà la Ditta proponente il P.U.A. ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i termini di ultimazione di cui al precedente art. 10.

Art. 16 - ATTI DEFINITIVI

La Ditta proponente il P.U.A. si impegna a stipulare gli atti definitivi (o unico atto) per la cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.4 entro centoventi giorni dalla data del collaudo.

Art. 17 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

La Ditta proponente il P.U.A. si impegna a consegnare al Comune le aree e le opere di cui al precedente art. 4, entro trenta giorni dal

perfezionamento, ovvero a far data dalla trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, dell'atto (o degli atti) di cui al precedente articolo 16.

In caso di mancata consegna entro i suddetti termini, verranno contestate le segnalazioni certificate di agibilità del fabbricato/dei fabbricati.

Art. 18 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI.

Qualora siano cedute a terzi le aree vincolate ad uso pubblico, la Ditta proponente il P.U.A. dovrà trasferire, inserendoli con clausole espresse negli atti di compra-vendita, i patti qui sottoscritti e dovrà darne comunicazione al Comune entro trenta giorni dall'atto del trasferimento.

Art. 19 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI ASSUNTI.

A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta proponente il P.U.A., è stata presentata in data _____ dalla Ditta proponente il P.U.A. una fideiussione a favore del Comune di Belluno, per l'importo di € _____ (_____/00).

Le garanzie come sopra specificate vengono accettate dal Comune di Belluno sia per quanto attiene al contenuto sia per quanto riguarda l'idoneità della fideiussione. La fideiussione sarà, previo consenso espresso dal Comune, ridotta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione residue, valutate in

base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali ISTAT.

La Ditta proponente il P.U.A. si obbliga inoltre:

- a) ad integrare il valore della fideiussione rispetto alle entità attuali nel caso in cui esso si dimostrasse insufficiente per l'effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;
- b) a reintegrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata in tutto od in parte a seguito di inadempienze.

Si dà atto che nel contratto fideiussorio sarà inserita la specifica clausola che impegna l'Istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art.1944 codice civile e senza attendere la pronuncia del Giudice.

Si dà altresì atto che il fideiussore rinuncia alla decadenza di cui all'art.1957 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con la Ditta proponente il P.U.A..

Il Comune provvederà a svincolare la fideiussione alla consegna delle aree e delle opere come da precedente art. 17.

Art. 20 - SPESE.

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle relative agli atti di cessione e vincolo, sono a carico della Ditta proponente il P.U.A..

Art. 21 - RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE.

La Ditta proponente il P.U.A. si impegna a far trascrivere l'atto di convenzione affinché siano rese note a terzi le obbligazioni assunte, con l'esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo e rinunciando all'ipoteca legale.

firme



COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di giunta comunale del 29/04/2022, n. 1583 ad oggetto “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' LE VENGHE DENOMINATO "RIO LE VENGHE E CONTESTUALE RIDUZIONE D'AMBITO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 29/04/2022

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

**ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di giunta comunale del 09/05/2022 , n. 108 ad oggetto “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' LE VENGHE DENOMINATO "RIO LE VENGHE E CONTESTUALE RIDUZIONE D'AMBITO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11 ” è stato pubblicato all'albo pretorio dal giorno 12/05/2022 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 12/05/2022

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.